



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVI - n. 1-2021
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

31



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XVI – n. 1-2021
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto †, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni †, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni

A. Vincenzo

M. Jasonni †

G.B. Varnier

V. Marano

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Carni, M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, C.M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Sito web: www.pellegrinieditore.it

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80134

Tel. 338-4950831

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Simmetrie rovesciate della secolarizzazione

Reversed symmetries of secularization

MARIO RICCA

RIASSUNTO

Il saggio/recensione trae ispirazione da un recente volume di Carmela Ventrella, dal titolo “La Corte d’Appello dello Stato della Città del Vaticano. Pluralità di funzioni e vocazione interordinamentale”. Immaginato come un dialogo indiretto con autrice sulla base dei contenuti del volume, esso analizza la giurisprudenza dello S.C.V. come un ritratto rovesciato della secolarizzazione degli ordinamenti statali. Nell’esperienza dello S.C.V. può rintracciarsi un fenomeno quasi aberrante rispetto alla narrazione para-mitologica della secolarizzazione giuridica occidentale: l’inclusione spontanea di interi settori del diritto secolare all’interno di un ordinamento confessionale. Le dinamiche giurisprudenziali che accompagnano la fenomenica di questa inclusione e la loro stessa possibilità storico-esperienziale sembrano costituire una sorta di confutazione culturale dei dualismi ragione/fede, diritto/religione, esteriore/interiore, pubblico/privato ecc. che scandiscono la retorica della secolarizzazione. In particolare, in una prospettiva rovesciata rispetto a quella che tradizionalmente assume gli ordinamenti statali/laici come sfondo, nell’esperienza giuridica dello S.C.V. risalta l’incompletezza della secolarizzazione giuridica moderna e la permanenza, all’interno di essa, di una consistente teologia giuridica di matrice cristiana persino più profonda della teologia politica schmittiana. Le implicazioni teoriche di questi elementi sono a dir poco di enorme portata avuto riguardo alla teoria della secolarizzazione politica/giuridica e alle dinamiche di inter-ordinamentalità relative ai rapporti di stato/religione.

PAROLE CHIAVE

Secolarizzazione, Stato Città del Vaticano, Corte d’Appello S.C.V., foro esterno/foro interno, inter-ordinamentalità, diritto e religione.

ABSTRACT

The essay/review is inspired by a recent volume written by Carmela Ventrella, entitled “La Corte d’Appello dello Stato della Città del Vaticano. Pluralità di funzioni e vocazione interordinamentale”. Imagined as an indirect dialogue with the author, it analyzes S.C.V. case-law by looking at it as a reversed portrait of the secularization of state legal systems. If compared with the para-mythological narrative of Western juridical secularization, the experience of S.C.V. reveals an almost aberrant phenomenon: the (spontaneous) inclusion of entire sectors of secular law within a religion-based legal system. Actually, the case-law dynamics that accompany this inclusion—and the fact that it took place—embody a sort of cultural confutation of the dualisms banded about by the rhetoric of secularization, namely, reason/faith, law/religion, exterior/interior, public/private etc. More specifically,

taking the perspective of the S.C.V. legal experience (rather than that of the secular state) as the background of theoretical analysis, two elements stand out quite clearly. They are, respectively, the incompleteness of modern legal secularization and the permanence within it of a pervasive legal Christian theology that runs even deeper than Schmitt's political theology. The theoretical implications of these elements for political/legal secularization theory and the dynamics of inter-legality applied to state/religion relationships, if duly taken into account, could be nothing short groundbreaking.

KEYWORDS

Secularization, Vatican State City, S.C.V. Court of Appeal, external forum/internal forum, inter-legality, law and religion

SOMMARIO: 1. Prologo – 2. Perché occuparsi di un micro-stato sui generis? – 3. Circuiti della statalità vaticana, giustizia sociale e diritto del lavoro/diritto previdenziale – 4. Modulazione dell'interordinamentalità ed epistemologia della secolarizzazione. La dissociazione/indipendenza tra azione penale e provvedimento disciplinare nella giurisprudenza S.C.V – 5. Extraterritorialità e ultraterritorialità del diritto S.C.V. Un caso paradigmatico per la riconfigurazione critica dei rapporti tra ordinamenti secolari e ordinamenti religiosi – 6. Conclusioni. L'evanescente presupposto della post-secolarizzazione e il futuro delle relazioni diritto laico/diritto religioso nello specchio dell'interordinamentalità S.C.V

1. Prologo

Questo saggio/recensione scaturisce dalla lettura del recente volume pubblicato da Carmela Ventrella dal titolo “*La Corte d’Appello dello Stato della Città del Vaticano Pluralità di funzioni e vocazione interordinamentale*”. Il testo ora citato si compone di due parti. Nella prima – dopo una prefazione-presentazione a firma di S. E. Mons. Pio Vito Pinto, nella qualità di Presidente della Corte di Appello dello Stato Città del Vaticano – l’autrice sviluppa una ricostruzione ragionata dei principali filoni giurisprudenziali elaborati dalla Corte d’Appello S.C.V.¹ Essi concernono, in ordine, la materia lavoristica, l’ambito civilistico e processual-civilistico, gli aspetti normativi concernenti il settore disciplinare e amministrativistico e, infine, i profili penalistici e processual-penalistici. Que-

¹ Di qui in avanti la formula S.C.V. sostituirà, per brevità, le espressioni ‘dello Stato Città del Vaticano’ relativa a parole come ‘ordinamento’, ‘legge’, ‘giurisdizione’. Così, si troverà: ‘ordinamento S.C.V.’, ‘disciplina ‘S.C.V.’, e così via.

ste partizioni di massima sono poi ulteriormente articolate in sottosectori, che specificano meglio l'area delle discipline oggetto delle pronunce della Corte d'Appello. Nella seconda parte, invece, si presenta un'antologia di sentenze della Corte d'Appello riprodotte nel loro testo integrale, così da consentire al lettore una presa di contatto diretta con il lessico, lo stile argomentativo, i *topoi* retorici, la struttura decisoria e l'impostazione complessiva del 'modo di dire diritto' dei giudici vaticani. L'antologia risponde alla stessa logica di una vera e propria *crestomazia*, orientata a trascogliere gli esempi salienti della giurisprudenza vaticana nei settori disciplinari corrispondenti alla partizione *ratione materiae* prospettata nella prima parte del volume.

Con specifico riguardo alla prima parte del volume, va subito precisato che l'esposizione offerta da Ventrella non si limita a una mera sintesi di rinvio alla seconda parte, per capirsi, una sorta di 'guida alla lettura'. Viceversa, l'andamento analitico-ricostruttivo si accompagna costantemente all'offerta di un corredo di rimandi a riflessioni dottrinali che contestualizzano in chiave teorica i contenuti delle singole pronunce prese in esame. L'approccio metodologico appare ispirato a un criterio, ma anche a uno stile d'esposizione, quanto più possibile neutrale – nei limiti in cui ciò sia cognitivamente possibile. In virtù di questo 'atteggiamento avalutativo' – verrebbe da dire, d'ascendenza weberiana – Ventrella riesce a porre in luce i profili inter-ordinamentali dell'esperienza giurisprudenziale della Corte d'Appello S.C.V. senza indulgere in partigiane prese di posizione ideologiche o anche semplicemente assiologico-teoretiche. L'andamento ordinato, chiaro e pacato dell'esporre lascia sostanzialmente al lettore l'eventuale adozione di prospettive d'analisi o di giudizio orientate dalle più diverse fonti d'ispirazione. E ciò rappresenta, senz'altro, un profilo di pregio sotto il profilo metodologico e argomentativo da riconoscere pienamente al lavoro d'indagine svolto dall'Autrice.

A tratti, soprattutto nel testo della prima parte, risaltano riferimenti teorici di più vasto respiro – peraltro suggeriti dallo stesso sotto-titolo del volume – che lasciano intendere nell'Autrice la nitida percezione della possibilità di ampi e complessi sviluppi ulteriori. In tal senso, mi sentirei di affermare che la prospettiva di tali possibili svolgimenti abbia agito da "propellente" nella ricerca condotta da Ventrella. E sono appunto queste conseguenti corsie di sviluppo, soprattutto sul piano teorico, ciò che vorrei porre al centro delle considerazioni che seguono.

2. Perché occuparsi di un *micro-stato* sui generis?

Perché occuparsi della giurisprudenza della Corte d'Appello S.C.V. in una

prospettiva di ricerca? La domanda nasconde un non-detto. Esso coincide con la 'consistenza' politico-territoriale dello Stato Città del Vaticano, cioè quella propria di una dei c.d. 'micro-stati'. Chi – come Ventrella – si occupa di Diritto ecclesiastico e canonico avrebbe certamente intere 'distese' di argomenti e temi su cui esercitare la propria competenza di ricercatore. Perché allora rivolgere la propria attenzione all'esperienza propria di uno micro-stato e, ancor più specificamente, di un suo organo giurisdizionale? La risposta, in qualche modo, traspare dal testo della stessa Autrice dove, verso la fine della prima parte, si definisce lo S.C.V. come un "piccolo, grande Stato"². Piccolo, certamente, nella dimensione fisica; grande, c'è da sottoscriverlo, per la rilevanza teorica del suo esistere e per la scala del suo significato gius-politico. Tuttavia, la consistenza 'micro' dello S.C.V. si distingue da quella di molti altri stati della medesima 'taglia'. Questo perché le ragioni della sua sopravvivenza non corrispondono, né si legano alle dinamiche storico-genetiche e fenomeniche che accompagnano altri 'micro-stati'³. La storia dello S.C.V. è del tutto peculiare, al punto che taluni, in passato, tendevano a misconoscere la sua configurabilità come stato per ragioni prevalentemente genealogico-organizzative⁴.

Lo S.C.V. presenta una peculiarità unica nel panorama dei micro-stati. Essa consiste nella funzionalizzazione di esso a un ordinamento, quello della Chiesa universale, tutt'altro che difettivo sia sotto il profilo demografico, sia sotto il profilo dell'estensione spaziale, ancorché privo di esclusività territoriale. Benché lo S.C.V. condivida con altri micro-stati alcune 'carenze' sotto il profilo strutturale ed economico, tali da renderlo non-autosufficiente sotto il profilo socio-politico, grazie alla continuità funzionale con l'ordinamento canonico e con la Chiesa universale indubbiamente esso gode di una capacità di connessione e di influenza sul piano delle relazioni internazionali non paragonabile a quelle di altri suoi analoghi⁵. L'interordinamentalità che lo caratterizza in modo emi-

² Cfr. CARMELA VENTRELLA, *La Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano. Pluralità di funzioni e vocazione interordinamentale*, Cacucci, Bari, 2021, p. 121.

³ Sui micro-stati cfr. JORRY C. DUURSMAN, *Fragmentation and the International Relations of Micro-states: Self-determination and Stehhood*, CUP, Cambridge, 1996, spec. p. 274 ss.; CHRISTINE INGBRITSEN, IVER NEUMANN, SIEGLINDE GSTHL, JESSICA BEYER, *Small States in International Relations*, University of Washington Press, University of Iceland Press, Seattle-Reykjavik, 2006; PAUL C. KLIENER, *Micro-states in Europe: Designer Nations in a Post-Modern Europe*, Lexington Books, Lanham – Plymouth, 2013, spec. p. 133 ss.; in una prospettiva critica ARCHIE W. SIMPSON, *A Theory of Disfunctionality: The European Micro-states as Disfunctional States in International System*, Vernon Press, Wilmington (Delaware) – Malaga, 2015.

⁴ MAURICE MENDELSON, *Diminutive States in the United Nations*, in *The International and Comparative Law Quarterly*, 4, 1972, p. 609 ss.

⁵ A tal riguardo, è di estremo rilievo lo stralcio di CARMELA VENTRELLA, *La Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano. Pluralità di funzioni e vocazione interordinamentale*, cit., p. 9, nota 40

nente sul piano normativo ha indubbiamente origine nella vulnerabilità e nella interdipendenza sotto il profilo funzionale da altre compagini statali e dal loro territorio – così come avviene per altri micro-stati. Identica considerazione può farsi per l'importanza che ha la rete di legami generata dalle relazioni diplomatiche e dallo stesso ordinamento internazionale in ordine alla sopravvivenza dello S.C.V. come di altre realtà micro-statali. Ciò nondimeno e soprattutto a fronte dei contemporanei fenomeni di globalizzazione e del connesso arretramento della capacità di autodeterminazione sul piano geopolitico ed economico anche degli stati di 'maggiori proporzioni', lo S.C.V. mostra profili di 'effettività' del tutto peculiari. Se le compagini statali si ritrovano oggi a tentare di esorcizzare la perdita d'influenza internazionale e di capacità di autodeterminazione interna con il sorgere di fallaci forme di etno-nazionalismo, risvolto patologico del senso di alienazione avvertito dalle loro popolazioni nel registrare la progressiva 'impotenza' decisionale delle istituzioni statali, nulla di tutto questo sembra caratterizzare l'esperienza dell'*enclave* vaticana⁶. Altri micro-stati finiscono per trovare il proprio *ubi consistam* nella dimensione economico-finanziaria, talora proponendosi come paradisi fiscali o come *zone franche* da una serie di vincoli legali mediamente diffusi presso gli stati di maggiori dimensioni. A dispetto di alcune situazioni oggetto di scandali giornalistici e indagini giudiziarie del passato riguardanti lo I.O.R., non può certo identificarsi in questo tipo di attività il fattore chiave della sopravvivenza dello S.C.V. Piuttosto, è esattamente sul fronte della globalizzazione, grazie alla sua connessione con l'ordinamento canonico e con la Chiesa universale, che esso sembra connotarsi per un *surplus* di prospettive di effettività rispetto agli stessi ordinamenti statali. Ciò può essere colto in modo nitido quando si ponga mente alla crescente difficoltà delle compagini statali nel misurarsi con la scala di diffusione transnazionale e di coesione

dalla Lettera di Giovanni Paolo II ad Agostino Casaroli, cardinale Segretario di Stato, 20-11-1982, n. 1, in AAS 75 (1983), p. 120, dove con riferimento alla 'natura specifica' della Sede Apostolica il Pontefice osservava: "Lo Stato della Città del Vaticano è sovrano, ma non possiede tutte le ordinarie caratteristiche di una comunità politica. Si tratta di uno Stato atipico: esso esiste a conveniente garanzia dell'esercizio della spirituale libertà della Sede Apostolica, e cioè come mezzo per assicurare l'indipendenza reale e visibile della medesima nella sua attività di governo a favore della Chiesa universale, come pure della sua opera pastorale rivolta a tutto il genere umano; esso non possiede una propria società per il cui servizio sia stato costituito, e neppure si basa sulle forme di azione sociale che determinano solitamente la struttura e l'organizzazione di ogni altro Stato... La Sede Apostolica – mentre per ben più importanti aspetti trascende i ristretti confini dello Stato della Città del Vaticano fino ad estendere la sua missione a tutta la terra – nemmeno sviluppa, né può sviluppare, l'attività economica propria di uno Stato; ed esulano dalle sue finalità istituzionali la produzione di beni economici e l'arricchimento da redditi..." (*ibidem*, n. 2).

⁶ In tal senso, lo S.C.V. sembra costituire un'eccezione radicale rispetto all'analisi – per dir così – anti-globalista, di PAUL C. KLIEMER, *Micro-states in Europe: Designer Nations in a Post-Modern Europe*, cit.

comunitaria ultra-territoriale delle religioni e dei loro ordinamenti. Parlare, ad esempio, di un Cristianesimo indiano o cinese, come di un Islam francese, italiano o europeo, rappresenta più l'esito di un'attività di categorizzazione orientata da superficiali tentativi di incasellamento geografico-culturale anziché verso un serio sforzo di comprensione della portata dei fenomeni considerati. L'esistenza di un Islam francese, come di un Cristianesimo indiano, non può essere scissa dalle relazioni che queste comunità spirituali-culturali intrattengono con la rete di comunità analoghe disseminate in altri luoghi del pianeta. Ciò nondimeno è esattamente il *continuum* transnazionale che le caratterizza a generare la reale scala di manifestazione delle soggettività con le quali le singole compagini statali, tendenzialmente ancorate e limitate ai propri territori, devono misurarsi. Lo S.C.V. tende invece a incanalare le sue relazioni politiche e inter-ordinamentali (compresi i fenomeni della extraterritorialità e dell'ultra-territorialità intrecciati con la canonizzazione della normativa S.C.V.: come lucidamente evidenziato da Ventrella) lungo le corsie sovranazionali e trans-territoriali assicurategli dal diritto canonico e dalla tutela su scala costituzionale-statale e internazionale della libertà religiosa. Sotto questo profilo, l'*enclave* vaticana incarna, convertendolo in senso positivo, il progressivo spostamento dell'asse di salienza della sovranità dall'elemento territoriale a quello assiologico. Lo stesso fenomeno che caratterizza e connota in senso difettivo la diffrazione tra lo spazio di manifestazione del diritto statale, da una parte, e quello proprio degli ordinamenti statali, dall'altra. E questo perché i circuiti di manifestazione e di realizzazione degli interessi soggiacenti ai diritti riconosciuti dagli ordinamenti statali, anche a livello costituzionale, eccedono sempre più di frequente i confini territoriali degli stati. L'eccedenza spaziale e relazionale del *contenuto esperienziale* dello stato rispetto alla sua *forma geografico-istituzionale* fa sì che l'ordinamento statale debba costantemente estroflettersi e, al tempo stesso, etero-integrarsi per realizzare gli stessi valori-fini che fungono da suoi assi di legittimazione. Come a dire che l'aspetto assiologico e semantico della sovranità tende sempre più a *scollarsi* da quello territoriale, finendo così non solo per relativizzarlo ma addirittura per determinare il collasso del *dogma* della *esclusività* dell'ordinamento statale. L'effettività del diritto statale, per converso, dimostra di riposare su un *continuum* funzionale che ri-perimetra il contesto di efficacia dell'ordinamento del singolo stato e, quindi il suo significato. E ciò in ragione degli elementi relazionali che rendono la realizzazione dei fini/valori del diritto statale interdependente da innumerevoli e remoti *altrove* – dal punto di vista della geografia fisica – divenuti operativamente e quindi anche semanticamente prossimi⁷.

⁷ Per capirsi, è lo stesso fenomeno per cui un individuo medio di qualsiasi paese sufficientemente sviluppato ha più familiarità con il volto del presidente (di turno) degli Stati Uniti piuttosto persone

Lungo la medesima frontiera fenomenica che vede regredire la capacità di autodeterminazione degli stati al contrario lo S.C.V., in virtù della sua connessione funzionale con un ordinamento universale ma intrinsecamente a-territoriale, finisce per costituire l'avamposto di quello che potrebbe definirsi il nuovo orizzonte semantico-relazionale e transnazionale dei circuiti della sovranità. Certo, sarà il futuro a tracciare i percorsi effettivi di quel che adesso sembra intravedersi quasi come una traccia immersa in un alone di indeterminatezza. Non è da escludersi, tuttavia, che le corsie di manifestazione del possibile "avvenire" nell'esperienza della 'statalità' possano leggersi, in cifra, nella peculiare condizione attuale dello S.C.V. e nel suo scaturire da specifici legami con una tradizione spirituale e culturale incastonata nella sua ragione d'esistenza e, quindi, nella sua idiomatica struttura giuridico-istituzionale.

Quel che mi preme porre in evidenza, prima di procedere con l'analisi delle altre partizioni del libro di Ventrella, è l'opportunità fornita da questo lavoro di far cogliere al lettore le tracce seminali di quanto appena osservato circa la fenomenologia della sovranità attraverso lo spettro della giurisprudenza S.C.V., della sua dinamica argomentativa e del peculiare atteggiarsi dell'interordinamentarietà che in essa trova espressione.

Segnalo che nel seguire le tappe dell'itinerario disegnato dall'Autrice attraverso la giurisprudenza della Corte d'Appello S.C.V., mi soffermerò soltanto sui casi e gli indirizzi interpretativi suscettibili d'essere utilizzati come spie della propensione del diritto vaticano a fungere da specchio dei problemi attuali della teorica della statalità (secolare moderna) e della loro derivazione da incongruenze riscontrabili già nei suoi tracciati genealogici. La scelta di adottare questa strategia di autolimitazione deriva da una duplice necessità e rispettivamente: a) porre in luce le implicazioni teoriche di maggior respiro del lavoro di Ventrella; b) trascogliere, nella messe degli ambiti disciplinari incrociati dalla giurisprudenza vaticana, un tratto unificante in grado di restituire l'idiomaticità di questo circuito dell'esperienza giuridica e statale all'interno del panorama planetario.

3. Circuiti della statalità vaticana, giustizia sociale e diritto del lavoro/diritto previdenziale

La prima parte del volume si apre con una breve, ma indispensabile, illustrazione delle competenze giurisdizionali dello Stato Città del Vaticano e

che abitano nel condominio posto a cinquanta metri dal proprio.

con l'indicazione delle più recenti innovazioni legislative concernenti il suo ordinamento giudiziario⁸. A tal riguardo appare di cruciale importanza il riferimento operato da Ventrella all'art. 1 della legge 1 ottobre 2008 n. LXXI sulle fonti del diritto S.C.V. e, specificamente, all'inciso in cui si stabilisce che "l'ordinamento giuridico vaticano riconosce nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo". Riferimento, questo, ulteriormente qualificato dalle premesse alla legge CCCLI del 2020 come "un collegamento 'fondante e prezioso ... al fine di esprimerne le potenzialità ad esso sottese e che la norma giuridica rimette all'opera dell'interprete"⁹. Posta questa premessa, il testo di Ventrella passa a occuparsi della ridefinizione delle competenze della Corte d'Appello S.C.V. e, con specifico riferimento alla materia lavoristica, illustra le modifiche indotte nella portata di tale area di competenza dall'approvazione, avvenuta il 7 luglio 2009 ad opera di Benedetto XVI, del nuovo Statuto dell'ULSA (Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica): innovazione che ha reso inappellabili le decisioni del Collegio di conciliazione e arbitrato, rendendole esecutive a seguito della notifica alle parti¹⁰. Le precisazioni in merito alla competenza della Corte d'Appello fornite in questa parte dell'indagine appaiono di estrema importanza in ordine alla valutazione delle decisioni analizzate nel prosieguo. Ciò perché la novella riguardante le competenze dell'ULSA e il regime giuridico delle pronunce rese da questo organo in sede arbitrale e di conciliazione hanno finito per costituire una barriera all'accesso alla giurisdizione della Corte d'Appello, quantomeno a paragone del passato. Numerose decisioni, tra quelle prese in considerazione da Ventrella in questa parte del suo testo, si arrestano alla fase di accertamento della mancanza di competenza del giudice adito, indirettamente escludendo la possibilità di fruire di tutela giurisdizionale (nel merito) da parte lavoratore.

Indubbiamente, si tratta degli esiti di una scelta di politica legislativa operata a livello apicale. Del resto, essa riflette la valenza di servizio e finalizzazione comunitaria attribuita alle attività lavorative svolte presso la Sede Apostolica e le sue diramazioni funzionali, in quanto modi di partecipazione alla missione della Chiesa¹¹. Ciò nondimeno, l'insegnamento magisteriale della Chiesa catto-

⁸ Il riferimento specifico è alla legge 16 marzo 2020 n. CCCLI sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano. Cfr. CARMELA VENTRELLA, *La Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano. Pluralità di funzioni e vocazione interordinamentale*, cit., pp. 4-5.

⁹ ...e che – come sottolinea CARMELA VENTRELLA, *La Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano. Pluralità di funzioni e vocazione interordinamentale*, cit., pp. 4-5, "il Legislatore auspica possa essere sempre più indagato dagli organi giudiziari dello SCV".

¹⁰ Cfr. CARMELA VENTRELLA, *La Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano. Pluralità di funzioni e vocazione interordinamentale*, cit., p. 9 ss.

¹¹ A tal riguardo, CARMELA VENTRELLA, *La Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano*.

lica si distingue in modo peculiare – e non solo da tempi recenti – per l’attribuzione al ’lavoro’ di un significato pregnante in funzione della promozione della dignità umana e del pieno sviluppo delle potenzialità proprie di ogni individuo in quanto persona. In taluni casi, tuttavia – sia consentito un rilievo – si ha la sensazione che l’introduzione di limiti tecnici alla possibilità di giungere alla valutazione giurisdizionale di merito abbia finito per dare maggiore rilievo, nel binomio teleologico costituito dalla partecipazione alla missione della Chiesa e dalla promozione del lavoratore come persona umana, al primo fattore, con una coloritura che appare a tratti preminentemente dirigitica. Questa percezione trova riscontro nell’adozione da parte dei giudici di uno stile argomentativo maggiormente prossimo agli stilemi di tipo tecnico-formale propri delle giurisdizioni secolari e, in molti casi, concentrato sulla rivendicazione dell’autonomia normativa dello S.C.V. a fronte di richieste di tutela segnate da una chiara analogia con i principi gius-lavoristici d’ispirazione solidaristica presenti nel circuito normativo dell’ordinamento italiano. Tutto ciò appare per alcuni versi sorprendente, soprattutto dove si consideri invece l’espressa connessione della normativa S.C.V. con il diritto canonico, con i suoi paradigmi ermeneutici ispirati all’*aequitas* e con la funzionalizzazione teleologico-morale dell’attività di ricostruzione dei suoi significati in relazione a ogni caso specifico. Del resto, come si vedrà più avanti, si tratta di un ’atteggiamento ermeneutico’ e persino ’cognitivo’ riscontrabile in molti altri settori della giurisdizione esercitata dalla Corte d’Appello e in genere dai giudici vaticani. Le osservazioni appena proposte, in estrema sintesi, sono rivolte a cogliere una linea di discontinuità intrinseca allo stile di esercizio della funzione di amministrazione della giustizia da parte delle autorità dello S.C.V. e, più in generale, della giurisdizione canonica.

I profili di discontinuità appena evidenziati appaiono particolarmente evidenti in materia di diritto al riconoscimento dell’inquadramento del lavoratore nella qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte. In questo ambito la posizione della Corte d’Appello appare piuttosto rigida e, al tempo stesso, ambivalente. Da una parte, l’organo giurisdizionale fa spazio al diritto del lavoratore a ricevere una retribuzione pari alle mansioni effettivamente svolte; e ciò sia in ossequio alle esigenze di giustizia connesse all’*utilità extracontrattuale* ricavata dall’Amministrazione in relazione all’attività del lavoratore; sia avuto riguardo agli standard di giustizia sociale fatti propri dall’autorità

Pluralità di funzioni e vocazione interordinamentale, cit., p. 11, nota 44 richiama opportunamente Corte d’Appello, sentenza 42/1995, dove si qualificano coloro che lavorano alle dipendenze dello S.C.V. come “coloro che hanno l’ambito privilegio e la speciale chiamata a collaborare nell’attività della Santa Sede, costituendo quella comunità di lavoro e comunità di persone di particolarissima finalità quale essa è”.

pontificia¹² e miranti a garantire la proporzionalità della retribuzione rispetto al lavoro svolto e alle esigenze sociali di chi, pur lavorando presso lo S.C.V., è nella maggior parte dei casi inserito in seno alla società italiana e comprensibilmente aspira, di conseguenza, a un trattamento economico equipollente a quello degli altri lavoratori italiani¹³. Nondimeno, le rigidità del Regolamento per il personale dipendente dallo S.C.V. riemergono con riferimento alla dimensione organizzativo-formale connessa all'attribuzione della qualifica corrispondente alle mansioni. Con riguardo a questo profilo – destinato a incidere, peraltro, anche sull'indennità di fine rapporto e sul trattamento pensionistico – la Corte d'Appello¹⁴ giunge a qualificare il riconoscimento della qualifica superiore come 'promozione automatica'¹⁵ e, per questa ragione, opta per la sua esclusione. Alla base della decisione in tal senso è invocato il carattere cooptativo dell'assunzione dei lavoratori per lo svolgimento di attività che risultano comunque finalizzate al perseguimento dei fini della Chiesa. A questo proposito, si scinde il profilo sinallagmatico-economico del lavoro, al quale – si afferma – si ispirerebbero le discipline degli ordinamenti secolari, e quello solidaristico-assistenziale-teleologico che contraddistingue invece la disciplina S.C.V. Non è una coincidenza che anche con riferimento ai profili concernenti il danno relativo ai profili di rivalutazione monetaria, la Corte d'Appello finisca per 'arroccare' (in senso propriamente scacchistico) le proprie argomentazioni sulla distinzione formalistico-positivista tra ordinamento statale italiano e ordinamento S.C.V. Benché le ragioni connesse al carattere cooptativo della scelta riguardante ogni singolo lavoratore diretta a coinvolgerlo nelle attività proprie dei diversi enti dello S.C.V. siano pienamente in linea con l'ispirazione complessiva del diritto canonico, tuttavia l'indicazione del carattere sinallagmatico-economico quale asse della legislazione gius-lavoristica degli stati secolari, e in particolare di quello italiano, non appare condivisibile. Essa non rende giustizia al cammino svolto dalle democrazie costituzionali del XX secolo nella direzione di una maggiore giustizia sociale e, soprattutto, nell'identificazione del lavoro come luogo-momento di espressione della creatività umana e della partecipazione del lavoratore alla costruzione della comunità. Basterebbe rammentare ai giudici

¹² Cfr. Lettera di Giovanni Paolo II ad Agostino Casaroli, cit., p. 122; cfr. CARMELA VENTRELLA, *La Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano. Pluralità di funzioni e vocazione interordinamentale*, cit., p. 24.

¹³ Cfr. Corte d'appello sent. 42/1995. Cfr. CARMELA VENTRELLA, *La Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano. Pluralità di funzioni e vocazione interordinamentale*, cit., p. 24.

¹⁴ Cfr. Corte d'Appello sent. 45/1995. Cfr. CARMELA VENTRELLA, *La Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano. Pluralità di funzioni e vocazione interordinamentale*, cit., p. 25.

¹⁵ Cfr. CARMELA VENTRELLA, *La Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano. Pluralità di funzioni e vocazione interordinamentale*, cit., p. 26.

vaticani l'art. 1 della Costituzione italiana, dove si definisce l'Italia come 'una Repubblica democratica *fondata sul lavoro*', per suggerire loro l'inadeguatezza delle argomentazioni addotte. Del resto, la disciplina secolare concernente il riconoscimento della qualifica corrispondente alle mansioni coincide in modo perspicuo con l'intento di riconoscere nell'attività lavorativa un aspetto saliente della dignità del lavoratore e, al tempo stesso, lo specchio della sua capacità produrre esperienza esprimendo la propria personalità. Agli stessi fini-criteri si ispirano, inoltre, altre normative dirette a valorizzare la sostanza 'effettiva' dell'agire umano e il suo originarsi nella qualità della persona indipendentemente da qualifiche o inquadramenti formali/organizzativi, come accade ad esempio per il caso dell'impresa familiare disciplinata dall'art. 230bis del codice civile italiano precipuamente diretto a valorizzare, in termini di equità, il contributo lavorativo e gestionale offerto *di fatto* dalla donna e dai figli¹⁶. Per converso – va osservato – sono esattamente gli orizzonti di giustizia sociale intrinseci al percorso evolutivo del diritto del lavoro secolare ad aver ispirato – secondo le indicazioni della stessa autorità pontificia più sopra richiamate – la declinazione in chiave pubblicistica e non meramente contrattualistica dell'inquadramento concettuale e teleologico dell'attività lavorativa negli indirizzi della Chiesa. A questo riguardo, comunque, mi è d'obbligo segnalare la mia distanza dalla posizione adottata da Ventrella. Fedele al criterio weberiano e gius-positivistico dell'"avalutatività", l'Autrice iscrive le sue considerazioni riguardo alla questione in oggetto all'interno del perimetro dei percorsi argomentativi tracciati dalla giurisprudenza vaticana. La mia posizione è differente per ragioni che nulla tolgono ai canoni di autodeterminazione dell'ordinamento S.C.V. legittimamente invocati dai giudici della Corte d'Appello; viceversa, essa deriva esclusivamente da profili attinenti alla coerenza interna (secondo una prospettiva *emica*) tra le posizioni e gli indirizzi rispettivamente espressi dall'autorità pontificia, dal diritto canonico e dall'organo giurisdizionale vaticano nelle specifiche pronunce qui considerate.

¹⁶ A tal riguardo, è da sottolineare come il presupposto d'esistenza dell'impresa familiare sia *fattuale* e non *attizio*: e ciò esattamente al fine di valorizzare i profili sostanziali delle attività svolte dai soggetti più a rischio di subire discriminazioni o sfruttamento, cioè mogli e figli coinvolti *de facto* nell'attività imprenditoriale. Cfr. FRANCESCO PROSPERI, *Impresa Familiare. Art. 230bis*, in *Commentario. Codice Civile*, a cura di PIERO SCHLESINGER e FRANCESCO BUSNELLI, Giuffrè, Milano, 2006; MANLIO DEL GIUDICE, *The Italian Entrepreneurial Outlook*, in MANLIO DEL GIUDICE, MARIA ROSARIA DELLA PERUTA, ELIAS G. CARA- YANNIS (eds.), *Knowledge and the Family Business: The Governance and Management of Family Firms in the New Knowledge Economy*, New York, Springer Verlag, Dordrecht, Heidelberg, London, 2010; GIULIO QUADRI, *Impresa familiare e prestazioni di lavoro*, ESI, Napoli, 2012; in una prospettiva comparatistica, KOSMAS X. SMYRNIOS, PANIKKOS ZATA POUTZIOURIS, SANJAY GOEL, *Handbook of Research on Family Business*, II ed. Edward Elgar Publishing, Cheltenham (UK) – Northampton (MA), 2013.

Nella materia previdenziale, di contro, l'atteggiamento interpretativo e decisionale dei giudici vaticani appare assai differente. In questo ambito, in generale, va osservato come la scansione per materie sia utilizzata in modo analitico per determinare la competenza degli organi giudicanti in tema di controversie. Ciò concerne anche le norme applicabili: diritto canonico e diritto dello Stato Città del Vaticano con relativi rinvii alla legislazione statale. In generale, si può osservare che nella ripartizione per materie della competenza è ripercorsa la traccia della distinzione tra potestà d'ordine e potestà di regime – anche se in termini solo analogici.

C'è un dato interessante riguardante il riferimento alle sentenze di divorzio o alle ordinanze in materia di separazione da parte del giudice vaticano chiamato a decidere su controversie collaterali di natura economica scaturenti dalle suddette sentenze e ordinanze¹⁷. La questione è interessante perché consente di osservare, per così dire, a parti invertite il problema delle giurisdizioni personali connesse all'appartenenza religiosa o relative alla differenza culturale. Dalla lettura delle decisioni rese al riguardo emerge con grande nettezza l'impossibilità di distinguere nettamente ambiti di materia o corrispondenti 'isole' di competenza giurisdizionale. L'ordinamento canonico, e quindi anche il diritto dello S.C.V., non conoscono l'istituto del divorzio. Eppure, il giudice vaticano è indotto a prendere indirettamente atto delle pronunce di divorzio o di separazione italiane riguardanti dipendenti della propria amministrazione al fine di poter decidere su vertenze concernenti profili pecuniari connesse allo status personale di una delle parti in giudizio. Matrimonio, successioni ecc. hanno sempre effetti giuridici collaterali. Il problema riguarda le relazioni interordinamentali, e quindi interculturali, in generale.

Allargando il discorso di là dall'ambito specifico del diritto S.C.V., bisogna osservare come non sia possibile pensare di concedere competenza esclusiva solo su alcuni settori di materia a giurisdizioni radicate in altri circuiti normativi a loro volta afferenti a culture o religioni considerate 'diverse' da quelle di maggioranza; e questo nell'illusione che non si determinino poi incongruenze con l'ordinamento statale che in nome del pluralismo e della relatività culturale abdica all'esclusività della propria giurisdizione territoriale. È il caso, appunto, delle c.d. giurisdizioni personali. Come dimostra l'esperienza della stessa delibazione delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale, non è una strategia inter-ordinamentale agevolmente percorribile ammettere che in un determinato settore di materia si applichino ad alcuni soggetti norme giuridiche in profondo contrasto con i principi vigenti all'interno dell'ordinamento

¹⁷ Cfr. CARMELA VENTRELLA, *La Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano. Pluralità di funzioni e vocazione interordinamentale*, cit., pp. 55-60 e le pronunce e le ordinanze ivi analizzate.

nazionale che regola il *resto* della vita di quegli stessi soggetti.

Di là dalle scansioni giurisdizionali operate sulla carta o in astratto, una volta che le implicazioni contraddittorie dell'incompatibilità interordinamentale o interlegale abbiano prodotto i loro effetti, a quel punto le rotture di sistema si mostreranno come inevitabili e talora quasi insanabili. Così, ad esempio, dover fare riferimento indiretto a pronunce basate su altri ordinamenti – per molti versi incompatibili, almeno al livello normativo-formale, con quello 'ricevente' – nel regolare altri settori di materie non concessi alla competenza "eteroetona" rischia di produrre distorsioni profonde nella coerenza sistematica di qualsiasi ordinamento e, quindi, nella vita delle persone. Certo, si può far finta di considerare solo gli effetti formali delle pronunce 'non indigene', senza considerarne i presupposti: limitarsi a prendere atto, ad esempio, che per effetto di una norma o di una sentenza straniera "un matrimonio non c'è più". Tuttavia, non sempre questo è possibile: si pensi, ad esempio, alla disciplina dell'assegno di mantenimento, fondata sul significato sostantivo non solo del divorzio ma dell'idea di matrimonio civile costruita (anche) intorno alla possibilità che i coniugi sciolgano la propria unione. La radice del problema va rintracciata nel modo di intendere le dinamiche interordinamentali affidandole a meccanismi di rinvio sostanzialmente orfani di qualsiasi tipo di traduzione interculturale condotta a profondità antropologica e con un apparocciuccio semiotico aperto alla generazione di sintesi metaforiche. L'assenza di tentativi di questo tipo traduzione giuridica, e quindi in mancanza dell'elaborazione di una piattaforma assiologicamente e semanticamente 'terza', che consenta di rendere compatibili gli ordinamenti chiamati in causa in simili situazioni, produce il ricorso a finzioni giuridiche che nascondono al proprio interno drammatiche sacche di incoerenza.

La pseudo-soluzione, ordinariamente battuta e consistente con l'adozione del criterio di compatibilità delle normative/pronunce "eteroetone" con l'ordine pubblico e con i principi costituzionali dei singoli ordinamenti statali non è sempre praticabile e, se praticabile, non sempre fruttuosa. Negare il riferimento ad alcune pronunce, ai loro effetti e alle normative a esse retrostanti all'interno di un ordinamento "altro" potrebbe implicare la violazione di altre prerogative che il singolo non si può negare che vanta rispetto all'ordinamento 'ricevente'. Le norme giuridiche e la loro applicazione creano sovente 'situazioni di fatto' che non è possibile neutralizzare nei loro profili di rilevanza giuridica extra-ordinamentale solo perché implicazione di discipline giuridiche incompatibili in via di principio rispetto all'ordinamento 'ricevente'. Quelle situazioni di fatto sono, in un certo senso, "eccedenze" degli effetti normativi diretti riconducibili a norme che sembrerebbero non implicarle, quantomeno se considerate nella loro struttura semantica formale. Qualcosa di simile accade, ad esempio, con i figli delle seconde mogli, in caso di matrimoni islamici celebrati in ordinamenti ispirati alla Shari'a,

quando sia avanzata richiesta di ricongiungimento familiare da parte delle madri rimaste in madrepatria. Com'è noto, pur non ammettendo il ricongiungimento familiare delle seconde mogli con i mariti immigrati in stati che considerano illegittima la poligamia, si consente (in Francia e in Italia, ad esempio) che queste donne si ricongiungano con i propri figli, nel caso in cui i mariti abbiano portato i minori con sé all'estero. In questo specifico caso, la formula (alquanto posticcia) che si utilizza per legittimare le 'deroghe' alla normativa interna corrisponde a: *ordine pubblico attenuato*. Di *attenuato*, tuttavia, in questi casi vi è ben poco. In effetti, è la situazione di fatto scaturente dal matrimonio poligamico che produce un conflitto interno al tessuto normativo dell'ordinamento del paese di accoglienza e anti-poligamico, anche quando questo non riconosca alcun effetto giuridico alla poligamia. I diritti fondamentali del minore a fruire dell'accudimento materno non possono essere occultati dalle prese di posizione egualitarie poste alla base della stigmatizzazione della poligamia e fondate sulla considerazione della asimmetria meramente numerico-morfologica tra 1 marito e 2, 4 (limite massimo per il diritto islamico) o più mogli. Ed è del tutto fuorviante tentare di utilizzare la solita carta argomentativa del bilanciamento tra valori o principi. Quel che emerge, invece, è l'impossibilità di considerare integralmente illegittimi gli interessi che stanno alla base della poligamia e il significato complessivo della sua pratica. Tra l'altro, il problema non riguarda soltanto i diritti del minore rispetto alla madre. La 'voluta cecità' degli ordinamenti occidentali rispetto alla poligamia riesce a combinarsi con la retorica del bilanciamento tra valori partorendo una finzione giuridica che semplicemente silenzia la violazione dell'uguaglianza della seconda moglie dopo il ricongiungimento con il figlio. L'ordine pubblico attenuato non fornisce, in effetti, alcuna risposta circa la qualificazione della condizione giuridica della seconda moglie ricongiunta al figlio rispetto al rapporto con il padre/secondo marito. L'assenza di risposte si converte, purtroppo, in una drammatica mancanza di tutela nei confronti delle madri/mogli ricongiunte, che si ritrovano a vivere in famiglie poligamiche "di fatto" ma con la qualifica giuridica equivalente a quella di *single*. Una condizione decisamente peggiore rispetto, ad esempio, a quella delle mogli separate, tanto più se madri di bambini, in molti paesi occidentali. I risultati di simili ibridazioni realizzate nel tentativo di mettere una pezza *ex post* agli effetti fattuali e indiretti di normative "eterotone" magari non riconosciute piuttosto che ponendo in essere tentativi di traduzione/transazione tra le complessive situazioni normative e culturali, sono in molti casi drammaticamente contraddittori e conducono inevitabilmente a forme di tutela carenti e difettose. Del resto, i percorsi segnati dal diritto italiano nel tentativo di coordinare sentenze di nullità canonica, pronunce di separazione e divorzio, capi di decisione concernenti i profili economici dello scioglimento del matrimonio hanno mostrato, nel tempo, tutta la loro difettività.

Per l'appunto, qualcosa di simile accade, ma all'inverso, nel caso dello S.C.V. Le ragioni del rinvio o della presa d'atto delle sentenze straniere e delle relative discipline non sono quelle del pluralismo che anima il costituzionalismo statale. C'è dunque una diffrazione sul piano teleologico tra inter- e poli-ordinamentali pratticate dagli ordinamenti democratico-costituzionali statali e quelle declinate all'interno dell'ordinamento dello S.C.V. Una diffrazione che indubbiamente ha il proprio peso sia sul piano teorico, sia sul piano pratico. Ciò nondimeno, le implicazioni della normativa statale in molteplici settori di materia, anche quando non in sintonia con i valori canonistici, finiscono per forare i confini del diritto dello S.C.V. incidendo indirettamente sulla sua intrinseca coordinazione con il diritto canonico e i suoi valori. In alcuni casi, questo 'tradursi' della norma statale all'interno dello S.C.V. è armonizzato con il diritto canonico, addirittura in deroga a possibili interpretazioni positive della disciplina vigente. Il riferimento specifico è alla previsione di cui all'art. 545.4 del c.p.c. italiano relativo al divieto di pignoramento oltre la misura del quinto delle somme dovute a titolo di rapporto di lavoro tra privati e recepito in nome dell'*aequitas canonica*¹⁸ (ma su questo profilo tornerò ancora più avanti). Qualcosa di analogo avviene, ma questa volta in negativo, con riferimento alla prescrizione, che il diritto dello S.C.V. ammette solo in costanza di buona fede per ossequio a un principio di diritto canonico (can. 198)¹⁹. Le norme civilistiche in materia di prescrizione non sono cioè recepite nell'ordinamento canonico laddove *non* escludano la malafede. Una soluzione pienamente comprensibile e coerente sul piano sistematico ed etico in ragione della connessione funzionale tra ordinamento S.C.V. e diritto canonico. Tuttavia, amputare parzialmente la normativa civilistica in fase di recezione e di accertamento giurisdizionale può produrre effetti collaterali tali da distorcere l'equilibrio complessivo nell'applicazione delle normative di settore e, di riflesso, la loro compatibilità con principi costituzionali dello stato italiano e, per questa via, dello stesso ordinamento canonico. Per valutare la verosimiglianza di simili diffrazioni sistematiche basti considerare che l'ordinamento dello stato, qualora escludesse anch'esso la prescrizione in costanza di malafede, potrebbe, e per molti versi dovrebbe, provvedere alla tutela delle aspettative legittime del lavoratore in relazione alle prerogative stipendiali per

¹⁸ Corte d'Appello S.C.V., ordinanza 11 del 1965. Cfr. CARMELA VENTRELLA, *La Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano. Pluralità di funzioni e vocazione interordinamentale*, cit., p. 61.

¹⁹ Il riferimento è a Corte d'Appello S.C.V. sent. n. 5 del 1954. Cfr. CARMELA VENTRELLA, *La Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano. Pluralità di funzioni e vocazione interordinamentale*, cit., pp. 48-49, specificamente nota 9, e p. 50 e *ibidem* per il riferimento a un'altra rilevante pronuncia in materia di prescrizione e malafede nell'ordinamento S.C.V. e canonico: Corte d'Appello S.C.V. n. 29 del 1976.

altra via: ad esempio, mediante un esame della tipologia di attività svolta in relazione agli indici complessivi concernenti l'organizzazione delle attività lavorative e i corrispondenti indici retributivi. Una valutazione che, come si è osservato più sopra, non è estranea alla giurisprudenza della stessa Corte d'Appello S.C.V. (seppure con limitato riferimento ai profili retributivi e non all'inquadramento del lavoratore). Anche qui, per cogliere i limiti di un setaccio ermenutico operato a compartimenti stagni, bisognerebbe operare traduzioni calibrate sull'intera situazione normativa e capaci di integrare la dimensione reticolare del significato e della portata assiologica delle norme da recepire. Non è escluso che uno scandaglio più approfondito e della necessaria ampiezza non sia in grado di far emergere profili di rilevanza assiologica nella situazione normativa civilistica tali da innescare un riflesso anche sulla combinazione tra i valori fondanti dell'ordinamento S.C.V. e del diritto canonico (stante la non coincidenza, né l'intercambiabilità, a dispetto della connessione teleologico-funzionale, tra Santa Sede e S.C.V.)²⁰.

4. Modulazione dell'interordinamentalià ed epistemologia della secolarizzazione. La dissociazione/indipendenza tra azione penale e provvedimento disciplinare nella giurisprudenza S.C.V.

Una tematica di notevole rilievo sul piano delle implicazioni teoriche e inter-ordinamentali – posta opportunamente in luce da Ventrella – riguarda il rapporto tra azione penale e provvedimento disciplinare nell'ordinamento S.C.V.; in particolare, con riferimento all'indipendenza dell'azione disciplinare in ragione del suo scopo precipuo, vale a dire rieducazione, recupero, mantenimento nella comunità ecclesiale del soggetto responsabile²¹. L'attenzione riservata dall'Autrice alla questione si rivela di estrema importanza perché nello spaccato della scissione procedimentale adesso richiamata riemerge il dualismo tra sfera esterna e sfera interna, tra dimensione soggettiva e dimensione oggettiva della responsabilità legale e, direi, dell'esperienza giuridica in generale.

Il complessivo *esperimento* prima di tutto culturale e, quindi, istituzionale compiuto mediante la secolarizzazione si basa sulla distinzione, assunta quasi in chiave archetipica, tra foro interno e foro esterno – a sua volta, tratta dall'espe-

²⁰ Cfr. CARMELA VENTRELLA, *La Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano. Pluralità di funzioni e vocazione interordinamentale*, cit., p. 64 e p. 49, nota 9, con specifico riferimento a Corte d'Appello n. 14 del 1966.

²¹ Cfr. CARMELA VENTRELLA, *La Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano. Pluralità di funzioni e vocazione interordinamentale*, cit., p. 88 ss.

rienza canonistica²². Su di esso sono state costruite sia l'epistemologia dell'oggettività che fa da pilastro alla gnoseologia della modernità, sia la retorica della libertà, lì dove essa rende giuridicamente irrilevante o comunque non sindacabile ciò che pertiene al, e si consuma nel, foro interno e nella sfera privata²³. Sotto i profili teorico e positivo quella scansione ha inciso in modo profondo sulla configurazione complessiva della portata e della funzione del diritto penale. Quel che ne emerge è il diritto penale moderno. Una disciplina basata sull'oggettività dei fatti, cioè della condotta, corredati da una dimensione intenzionale ridotta al minimo (colpa e dolo) e quasi (ma si tratta di una mera dissimulazione) incorporata nella fattispecie di reato e nella sua descrizione oggettiva. Lungo questa falsariga – che per alcuni versi risale a Tommaso d'Aquino – i motivi sono esclusi dalla struttura dell'imputazione di qualsiasi forma di responsabilità (penale), salvo essere recuperati – con un eclatante salto logico... e ideologico – per quanto riguarda la commisurazione della pena²⁴.

Il modello moderno e d'ispirazione liberale della tutela penalistica è quello retributivista. Il soggetto è responsabile in misura pari alla gravità della condotta assunta: sotto il duplice profilo della violazione dei valori (modello etico-formale e istituzionalista) e della gravità del danno arrecato alla società come conseguenza della propria condotta (modello utilitarista). La sanzione dovrà essere commisurata in base a questi due paradigmi da utilizzare (spesso alternativamente) nel *calcolare* la responsabilità del reo. Con espressione metaforica – rintracciabile anche nel linguaggio comune – si usa dire: per mezzo della pena il reo *pagherà il suo debito* con la società. Solo con l'entrata in vigore delle costituzioni del '900, soprattutto in virtù della loro impronta personalista e umanitaria, la giustificazione della pena si è orientata verso la funzione rieducativa e *latu sensu* deterrente, ancorché questa duplice giustificazione faticosi ancora a trovare riscontri attendibili con riguardo a molte fattispecie criminose. In molti casi, invocare l'obiettivo della deterrenza non ha gran senso semplicemente perché il soggetto non sarà più, in futuro, nelle condizioni di poter reiterare lo stesso comportamento criminoso; problemi gravi si pongono, invece, con riferimento alla tutela della persona e alla configurazione liberal-

²² Sulla tematica e sulle sue ascendenze teologico-morali cristiane a partire dal pensiero di Agostino fino allo snodo cruciale della posizione tomista, rinvio a MARIO RICCA, *Otherness, elsewhere, and the 'Ecology' of law's implications: The semiotic oceans surrounding legal signification and its discriminatory exteriority/objectivity*", in *International Journal of Legal Discourse*, 2, 2020, p. 185 ss. e *ibidem* per i connessi riferimenti bibliografici.

²³ MARIO RICCA, *Otherness, elsewhere, and the 'Ecology' of law's implications: The semiotic oceans surrounding legal signification and its discriminatory exteriority/objectivity*", cit.

²⁴ MARIO RICCA, *Otherness, elsewhere, and the 'Ecology' of law's implications: The semiotic oceans surrounding legal signification and its discriminatory exteriority/objectivity*", cit.

costituzionale di molti ordinamenti democratici quando la deterrenza sia invocata in ordine a comportamenti assumibili da altri. Considerazioni analoghe valgono per la rieducazione con riguardo a molte situazioni in cui l'orizzonte temporale di vita dei soggetti non renda credibile questa giustificazione, oppure le sanzioni tradizionali, come nel caso della reclusione, abbiano dimostrato di non avere alcuna connessione mezzi/fini con il recupero psico-sociale del reo e il suo reinserimento nel circuito della vita pubblica.

Torniamo però alla scansione interordinamentale tra S.C.V. e stato italiano. La dissociazione tra sfera esterna e sfera interna, resa così evidente dalla scissione tra procedimento disciplinare e procedimento penale nella giurisprudenza dello S.C.V., mette in luce un problema mai risolto proprio della prospettiva retributivistica e connesso alla giustificazione della sanzione e, prima ancora, alla responsabilità penale. L'ancorarsi dell'imputazione alla mera dimensione 'oggettiva', 'fattuale' ed 'esteriore' della condotta – com'è proprio della logica secolare – non consente al binomio responsabilità/sanzione penale di superare la soglia della funzione prevalentemente repressiva. I motivi per i quali il reo delinque, nel diritto penale moderno, possono talora funzionare da attenuante o esimente con riguardo alla comminazione della pena; essi, tuttavia, non hanno alcun rilievo nell'accertamento del fatto criminoso²⁵. La tradizione teologico-morale cristiana, viceversa, sposava la prospettiva retributivista all'interno di una logica – ancora ben presente, come emerge dalla giurisprudenza analizzata da Ventrella – di recupero spirituale/morale del reo/peccatore. Il 'pagare' esteriore, fenomenico, potrebbe dirsi, era comunque funzionalizzato (almeno idealmente) a determinare il pentimento del reo e la sua permanenza all'interno della comunità ecclesiale – e, in senso lato, nella comunità sociale costituita dai 'figli di Dio'. I momenti del 'pentimento', della 'contrizione' e della 'riparazione', connessi alla fenomenologia teologico-morale dell'espiazione della colpa, puntavano a creare le pre-condizioni di un perdono che operasse come mezzo di ricomposizione della rottura etica e comunicativa prodotta dalla consumazione del reato. Quando oggi molti sostenitori della c.d. giustizia riparativa (*restorative justice*)²⁶ puntano il dito contro la 'barbarie' della retributività e il suo significato puramente repressivo, e quindi psico-socialmente difettivo, trascurano spesso di considerare la metamorfosi implicita che l'idea di 'retribuzione' ha subito per

²⁵ MICHELE PIFFERI, *Problemi costituzionali del diritto penale tra riformismo e ascesa del paradigma autoritario (1920-1940)*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 48, 2016, p. 310 ss.

²⁶ Tra i molti scritti sull'argomento, cfr. ELMAR G. WEITEKAMP, STEPHAN PARMENTIER, *Restorative justice as healing justice: looking back to the future of the concept*, in *Restorative Justice*, 2, 2016, p. 141 ss.

effetto del processo di secolarizzazione della cultura occidentale²⁷. In effetti, il Medioevo cristiano adottò lo schema retributivista sulla scorta di un'immagine iconica: il sacrificio di Cristo per la salvezza dell'umanità equiparato, simbolicamente, a una sorta di 'contraltare' simmetrico al peccato originale, alla colpa commessa da Adamo²⁸. Attraverso l'accettazione da parte di Cristo del proprio destino di sacrificio 'è avvenuta' la riconciliazione tra la creatura umana (potenziata dall'incarnazione) e il creatore – questo l'assunto teologico. Sul piano etico-sociale il modello retributivista accoppiava il profilo psichico e quello cosmologico delegittimando la pratica della vendetta, della faida, e sancendo la sacertà dell'essere umano di fronte ai suoi simili. Persino la pena di morte era comunque considerata come uno strumento orientato alla salvezza dell'anima; di fronte a essa, per ragioni di diritto divino, il condannato avrebbe mantenuto sempre e comunque non solo il diritto ma addirittura il dovere di tentare di evitarla salvando la propria vita con ogni mezzo—anche quando ciò avesse comportato la violazione dell'ordine proveniente dalle istituzioni mondane²⁹.

Le indicazioni fornite da Ventrella nell'evidenziare l'orientamento giurisdizionale in oggetto assumono un significato saliente esattamente con riguardo alla ricostruzione storico-ideale del diritto moderno secolare ponendo a nudo le radici di alcuni suoi profili di vera e propria incoerenza. Ciò è tanto più constatabile dove si pensi come più di recente la configurazione dell'irrelevanza dei motivi nella configurazione del reato – già da tempo delegittimata dalla riflessione teorica e giusfilosofica – abbia ricevuto nell'esperienza giuridica secolare una sorta di sconfessione esplicita³⁰. Mi riferisco, specificamente, alla creazione di fattispecie criminose in cui l'elemento psicologico/finalistico assume la funzione di presupposto di qualificazione del reato: è il caso dei c.d. reati d'odio

²⁷ MARIO RICCA, *Delitti d'ignoranza. Migrazioni, traduzione interculturale e categorizzazione dell'azione criminosa*, in *Rassegna italiana di Criminologia*, 2, 2014, p. 128 ss.

²⁸ Cfr. HAROLD BERMAN, *Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition*, Harvard University Press, Cambridge (MA) – London, 1983.

²⁹ Cfr. BRIAN TIERNEY, *The Idea of Natural Rights: Studies on Natural Rights, Natural Law, and Church Law 1150 – 1625* (Emory University Studies in Law and Religion): *Studies ... and Church Law, 1150-1625*, Scholar Press, Atlanta (Georgia), 1997,

³⁰ A questo va comunque rammentato che all'inizio del XX secolo vi fu in Italia – e non solo – una sorta di 'rivolta' contro l'idea liberale di un diritto penale esclusivamente focalizzato sul fatto e/o sulla condotta – secondo i paralleli canoni elaborati, nell'ambito rispettivamente del common law e del civil law, da Bentham e von Liszt. La proposta di un diritto penale centrato sulla 'personalità del reo' sembrava andare incontro ad alcuni deficit nella prevenzione del reato evidenziati dal modello liberale 'fattualistico' – per dir così. La strumentalizzazione di simili critiche da parte dei regimi totalitari del XX secolo, soprattutto a fini di indottrinamento e persecutori, è efficacemente descritta, tra i molti e più di recente, da MICHELE PIFFERI, *Problemi costituzionali del diritto penale tra riformismo e ascesa del paradigma autoritario (1920-1940)*, cit.

(*hate speech*) e dei reati culturalmente motivati e/o orientati³¹. I dibattiti sollevati in merito a queste nuove fattispecie dai teorici del diritto penale, ancora ingenuamente e pervicacemente convinti della tenuta epistemologica e culturale del principio dell'irrelevanza dei motivi e di un c.d. 'diritto penale del fatto'³², potrebbero utilmente giovare delle indicazioni fornite dallo studio di Ventrella, se non altro per elaborare una genealogia dei problemi connessi alla posizione da essi difesa. Ciò è tanto più vero e fondato proprio perché i casi giurisprudenziali restituitici dal testo qui recensito non riguardano affatto profili meramente morali o spirituali. Al contrario, essi concernono fattispecie concrete legate all'espletamento di funzioni lavorative orientate al raggiungimento di scopi materiali, in ciò del tutto analoghe a quelle svolte in ambiti paralleli dell'attività – ad esempio – amministrativa o organizzativa dello stato o di enti privati.

L'indipendenza della sfera disciplinare da quella processual-penalistica sembrerebbe inquadarsi, per alcuni versi, nello schema del dualismo cristiano (e cioè della scissione dei due ordini, rispettivamente spirituale e temporale) e quindi nella logica della secolarizzazione, che ne rappresenta una derivazione/mutazione. Le cose, tuttavia, non stanno esattamente in questi termini. In alcune situazioni, l'orientamento della giurisprudenza S.C.V., sulla scorta dei relativi dati normativi, rinvia all'accertamento compiuto dalle autorità giurisdizionali italiane in ordine alla responsabilità penale. Questo accertamento riguarda i 'fatti'. Nel definire i percorsi della procedura e della competenza disciplinari come 'paralleli' rispetto a quelli processual-penalistici, i giudici vaticani dimostrano che a essere configurato diversamente è proprio il 'fatto' origine della responsabilità ora disciplinare, ora penalistica. La situazione per cui di fronte a un'assoluzione in sede di accertamento della responsabilità penale, peraltro richiamata dall'ordinamento dello S.C.V., il medesimo soggetto si ritrovi destinatario di un provvedimento disciplinare da parte delle autorità dello stesso S.C.V., non dipende *solo* dalla differenza tra gli ordini, rispettivamente spirituale e temporale. Il fine etico della Chiesa non è esterno o ulteriore rispetto alla morfologia del fatto imputato. Non si tratta, cioè, di registrare la valutazione dell'esclusivo profilo etico-religioso di un medesimo comportamento che non costituisce reato per lo stato italiano: giusto per fare un esempio, la violazione dell'ordine sacro in caso di matrimonio di un sacerdote. La finalità etico-rieducativa della Chiesa

³¹ Al riguardo, rinvio ancora a MARIO RICCA, *Otherness, elsewhere, and the 'Ecology' of law's implications: The semiotic oceans surrounding legal signification and its discriminatory exteriority/objectivity*", cit. e *ibidem* per la bibliografia di riferimento.

³² Cfr. MARIO RICCA, *Otherness, elsewhere, and the 'Ecology' of law's implications: The semiotic oceans surrounding legal signification and its discriminatory exteriority/objectivity*", cit. e *ibidem* per la bibliografia di riferimento.

coinvolge uno scandaglio ulteriore dei motivi che hanno condotto il soggetto all'azione e tale da riconfigurare il significato oggettivo dell'azione stessa – come emerge bene dalle pronunce presentate da Ventrella. È questo il motivo principale per cui la giurisprudenza S.C.V. – di là dalla tralatizia invocazione della distinzione dei due ordini – asserisce l'indipendenza delle due giurisdizioni e delle due aree di competenza del diritto sostantivo: cioè, disciplina penalistica e normativa disciplinare. Nel far questo, molto probabilmente in modo non intenzionale, essa dimostra come *fine* e *significato* dell'agire – meglio ancora: della sequenza dei comportamenti assunti da un soggetto umano – non siano assolutamente e/o ontologicamente distinguibili. Mi si permetta, a questo proposito, una breve deviazione epistemologica.

Isolare concettualmente una sequenza di eventi dal flusso fenomenico richiede sempre un'opera di trascoglimento tra una molteplicità di possibili elementi. Allo stesso modo, la connessione tra eventi e comportamenti esige comunque la creazione di un collegamento causa-effetto che non è *già* nelle cose in sé, come esse sembrerebbero darsi alla percezione immediata, ma emerge grazie all'interazione tra il contesto fenomenico/esperienziale e la mente di chi osserva per giudicare – ma, beninteso, anche di chi ha agito (in tal caso il presunto reo). In quanto organismo vivente, per di più capace di rappresentazioni simboliche, ogni individuo umano crea piani d'azione e combina in sequenza eventi e condotte in modo inevitabilmente teleologico. È all'interno di questi schemi che i c.d. *fatti*, le singole sequenze di comportamento³³, acquisiscono significato e rilevanza penale. Diversamente la stessa imputabilità degli eventi criminosi diverrebbe nella maggior parte dei casi praticamente impossibile poiché non si potrebbe riconnettere, e quindi imputare, l'effetto finale o complessivo (a seconda che si tratti di reati d'evento o di mera condotta) dell'agire del singolo soggetto ai singoli atti o frammenti d'azione da questi posti in essere. Senza la sovrapposizione tra nesso causa-effetto e azione-intenzione teleologicamente orientata pressoché tutte le fattispecie criminoso sarebbero scomponibili in frammenti o micro-sequenze comportamentali tali da rendere il prodursi dell'effetto lesivo preterintenzionale. D'altro canto, una medesima 'frazione empirico-materiale' nella sequenza complessiva della condotta di un soggetto può assumere significazioni del tutto diverse nella misura in cui potrebbe costituire parte di insiemi fenomenici e semioticamente significanti assai più vasti e del tutto differenti.

³³ ...benché, per completezza argomentativa sul piano epistemologico, si debba osservare che ogni 'sequenza di fatti' potrebbe essere virtualmente scomposta ulteriormente in una sorta di *recursus ad infinitum*: il che intrinsecamente debole la tesi della connessione teleologica esteriore tra fatto ed effetto lesivo del bene giuridico penalmente tutelato. Su questo profilo, ancora, MARIO RICCA, *Otherness, elsewhere, and the 'Ecology' of law's implications: The semiotic oceans surrounding legal signification and its discriminatory exteriority/objectivity*", cit.

Insieme che corrisponderanno, a loro volta, alla perimetrazione di un contesto di significazione e d'azione inevitabilmente delineata sulla base di criteri assiologici/teleologici volti a determinare cosa sia da assumere come pertinente e cosa come non pertinente. Viceversa all'interno dell'uno o dell'altro degli insiemi ermeneutico-fenomenici ora indicati, l'identità morfologica della 'singola frazione di fatti empirici' – per capirsi: la forma della cosa: un oggetto, una parte del corpo umano, un movimento ecc. – non sarebbe sufficiente a mantenere costante il suo significato. Senonché, in funzione del significato, essa potrebbe mutare significazione cosicché un oggetto, un gesto, un evento transiterà da uno schema di categorizzazione (già a livello empirico) a un altro. Per essere ancora più espliciti: utilizzare un furgone per trasportare merce o per travolgere intenzionalmente una massa di persone rende la condotta 'guidare il furgone', ancorché morfologicamente identica, totalmente differente circa la sua significazione. E il furgone stesso, nelle due situazioni adesso descritte, apparirà sempre come un mezzo di trasporto oppure subirà una metamorfosi oggettiva tramutandosi in un 'arma'? Come si può inferire da questo esempio, il 'fatto', se inteso come elemento empirico-fenomenico isolabile e isolato in relazione ad alcune caratteristiche morfologiche, è solo una porzione del significato e, quindi, della categorizzazione dei fenomeni che si verificano – e, come tali, ripeto, non indipendenti dallo sguardo dell'osservatore e dell'agente.

Come è già emerso da tempo, a dispetto dei tradizionali assunti penalistici sia di common law sia di civil law, dal punto di vista epistemologico e teorico motivi e intento, così come motivi e condotta, non sono ontologicamente distinguibili³⁴. Piuttosto va evidenziato come nella categorizzazione della fattispecie di reato i fattori assiologici e teleologici siano semplicemente dissimulati. Essi, comunque sia, avranno operato nel trascinamento degli elementi da inserire all'interno sia delle liste di controllo categoriali (in termini tradizionali: le proprietà e gli accidenti, ovvero i fattori denotativi e i fattori connotativi che compongono rispettivamente, l'essenza o la struttura morfologica); sia nella estrazione del singolo fatto dal flusso fenomenico. Una volta preinseriti tramite l'operazione culturale di creazione del 'mondo esterno' o 'oggettivo', quei valori/fini si rendono invisibili, si occultano all'ombra della apparente nitidezza della 'forma concettuale' risultante dall'applicazione della categoria nella qualificazione del singolo fenomeno dell'esperienza presente. Si tratta, però, soltanto di un gioco di prestigio. Uno sguardo critico, semioticamente attrezzato, è sempre in grado di *far riaprire* la fabbrica di produzione delle categorizzazioni, rendendo interpenetrabili i confini tra 'soggetto' e 'oggetto', foro interno/foro esterno,

³⁴ Rinvio ancora a MARIO RICCA, *Otherness, elsewhere, and the 'Ecology' of law's implications: The semiotic oceans surrounding legal signification and its discriminatory exteriority/objectivity*, cit.

dove-essere ed essere. E, in effetti, è precisamente ciò che accade di osservare quando si registra l'asimmetria concettuale che giace all'ombra della dichiarata indipendenza tra procedimento disciplinare e processo penale.

Lungo le medesime coordinate ermeneutiche si pone, del resto, il fenomeno della riconfigurazione della condotta tenuta dai funzionari vaticani. Mostrando una matura sensibilità teorica, Ventrella dimostra di cogliere pienamente le implicazioni di vasta portata teorica connesse alla *trasvalutazione semantica* implicita nel suddetto processo di riconfigurazione, tanto da intitolare a essa l'intero paragrafo 2 del cap. 4³⁵. Al riguardo, appare emblematica, nel senso appena indicato, l'analisi presentata dall'Autrice in ordine alle vicende giudiziarie riguardanti il Camerlengo *pro tempore* del Capitolo di una Basilica papale³⁶. In questo caso, a mutare è la qualificazione/categorizzazione della condotta in sé e non i profili etici di essa applicati al medesimo fatto empirico. In ciò, tuttavia, non vi è nulla di strano. I 'fatti' sono *fatti* (anche) dallo sguardo degli esseri umani, dagli schemi di categorizzazione che essi proiettano sulla realtà. Non stanno là fuori ad aspettare d'essere registrati da una mente che funzioni come una macchina fotografica – ancorché imperfetta ma asintoticamente migliorabile, secondo l'approccio epistemologico-scientifico di matrice kantiana. Piuttosto essi giacciono a metà strada, in una dimensione terza che è frutto dell'inesausta interazione tra mente e mondo, tra organismo e ambiente.

Quando si mettesse a fuoco la coimplicazione tra schemi cognitivo/culturali e mondo dei fatti, si giungerebbe presto alla conclusione che la parte frastica, cioè descrittiva, delle proposizioni giuridiche di ordinamenti espressione di differenti universi di discorso (come, ad esempio, l'ordinamento S.C.V. e quello italiano) concorre *pro-attivamente ed enattivamente*³⁷ a generare mondi differenti o, più precisamente, differenti spazi d'esperienza. Una pluralità, questa, che non può essere superata se non per mezzo di processi di traduzione/metaforizzazione diretti a definire, a loro volta, spazi di esperienza terzi. Ora, benché la distinzione geografico-territoriale sembri fornire la sensazione – fallace – che i circuiti di esistenza dei rispettivi universi di discorso dell'ordinamento statale e di quello dello S.C.V. siano indipendenti, la relazionalità che accompagna il manifestarsi di essi, soprattutto per effetto

³⁵ CARMELA VENTRELLA, *La Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano. Pluralità di funzioni e vocazione interordinamentale*, cit., p. 96.

³⁶ Cfr. Corte d'Appello S.C.V. sent. n. 17/2014. In proposito, CARMELA VENTRELLA, *La Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano. Pluralità di funzioni e vocazione interordinamentale*, cit., p. 98 ss.

³⁷ Sull'enattivismo si cfr. almeno, EZEQUIEL DI PAOLO, ELENA CUFFARO, ANNE DE JAEGER, *Linguistic Bodies: The Continuity between Life and Language*, The MIT Press, Cambridge, MA – London, 2018; EZEQUIEL DI PAOLO, *Enactive Becoming*, in *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, 2020.

dei rinvii inter-ordinamentali, rischia ancora una volta di creare incongruenze all'interno di ciascun ordinamento.

In particolare, per quanto riguarda lo spazio di manifestazione dello S.C.V., l'integrarsi in esso di categorizzazioni ed effetti giuridici provenienti dallo Stato italiano – dovuti anche alla duplice appartenenza dei soggetti destinatari delle norme dei due rispettivi ordinamenti – produce diffrizioni, anche assiologiche, che non riescono a essere risolte esclusivamente per mezzo di decisioni che traccino confini positivistico-formali. Un'analisi semantica approfondita dei presupposti della categorizzazione di fattispecie di derivazione statale e ritenute irrilevanti nello S.C.V. rivela sovente profili di rilevanza semantica e assiologica rispetto ai valori fondanti dell'ordinamento canonico e, quindi, ai presupposti di legittimità dell'ordinamento dello S.C.V. Ho tentato di porre in evidenza questo fenomeno in precedenza, con specifico riferimento alle controversie in materia di lavoro e, più analiticamente, con riguardo al diritto al riconoscimento della qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore. In simili casi, invocare in chiave positivistica l'esclusività sovrano-territoriale della sfera di competenza normativa dello S.C.V. finisce per apparire poco coerente rispetto agli stessi principi del diritto canonico e al fondamento morale dello Stato: tanto più perché tali principi sono richiamati, a più riprese, dalla stessa giurisprudenza vaticana come asse fondativo e orizzonte interpretativo dell'intera produzione normativa dello S.C.V. e della sua cifra istituzionale. Ventrella richiama più volte questa connessione teleologico-funzionale tra S.C.V. e Santa Sede, riferendosi specificamente ai pronunciati delle autorità giurisdizionali³⁸ da lei analizzati. Significato paradigmatico, a tal riguardo, assume quanto dichiarato nella sent. del Tribunale Vaticano nel procedimento penale prot. n. 71/2015, in materia di divulgazione di documenti riservati concernenti interessi fondamentali della Santa Sede e dello S.C.V. In merito, vale la pena riportare quanto riferisce e asserisce la stessa Ventrella nel passaggio finale della parte ricostruttiva del suo volume:

[lo S.C.V.] si inserisce, «con le sue singolarità, nell'ambito variamente conformato degli ordinamenti giuridici che hanno inteso caratterizzarsi, ideologicamente, quali entità di tendenza. In un tale contesto il rapporto tra ambito temporale delle cose mortali e ambito spirituale delle cose immortali si costituisce dualisticamente in chiave materialmente giustapposta, pur se funzionalmente integrata, al servizio dell'uomo, secondo quel cardine originale del cristianesimo, che...si è consolidato nel tempo nei rapporti tra la Chiesa e lo Stato».

Ne segue che l'ordine giuridico vaticano, «distinto, ma non separato»

³⁸ Cfr. CARMELA VENTRELLA, *La Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano. Pluralità di funzioni e vocazione interordinamentale*, cit., pp. 71, 96-97, 100, 105-106, 121.

dall'ordine morale, – nei limiti ritenuti *hic et nunc* necessari dal legislatore (e dunque in una prospettiva sostanzialmente politica) – necessita della 'coattività penale', intesa non come 'male' ma come 'un bene' perché lo Stato, attraverso il recupero del reo, distruggendo la delinquenzialità che lo contrassegna, si pone al servizio dell'uomo. In questo senso e per vie impensate, che hanno attirato l'attenzione della pubblica opinione, il diritto divino – naturale e positivo – entra a pieno titolo nell'ordinamento vaticano, senza intervento dell'organo superiore di merito (non essendo stato proposto appello né dalle parti private né da quella pubblica), per garantire la libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di stampa. Ciò segnala un ruolo di frontiera e non secondario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, anche di fronte alla Corte di Cassazione, non riscontrabile negli ordinamenti e nelle prassi degli Stati³⁹.

Ciò nondimeno, la capacità e la stessa possibilità, dovuta alla peculiare ispirazione teleologico-morale dello S.C.V., di utilizzare in chiave equitativa e di ragionevole ponderazione i vincoli di pertinenza categoriale propri del linguaggio normativo conduce il legislatore e, quindi, i giudici vaticani a elaborare, in altri ambiti, soluzioni originali e culturalmente/eticamente *idiotimiche* rispetto alla teologia morale cattolica. Un primo caso, emblematico, concerne la disciplina relativa al pignoramento di stipendi, salari o pensioni⁴⁰. La questione si è posta, e si pone, in ragione della differente regolamentazione del minimo pignorabile rispettivamente da parte del T.U. 180/1950 e dell'art. 545.4 c.p.c. italiano, che prevedono il limite di un quinto dello stipendio, e da parte dell'art. 637 § 1 c.p.c. S.C.V., dove si indica invece il limite di un terzo. Benché la Corte d'Appello Vaticano delinei, con una sorta di *actio finium regundorum*, l'incompetenza dello Stato italiano a disciplinare fuori dal proprio ambito territoriale-ordinamentale il trattamento degli impiegati, finisce poi per interpretare l'art. 637 nel senso dell'applicazione dello stesso limite, cioè un quinto, stabilito dalla legislazione italiana in nome dell'*aequitas* canonica, riconoscendo così efficacia ai provvedimenti già emanati dall'autorità giudiziaria dello stato italiano. L'art. 637 S.C.V. sancisce, in effetti, la possibilità di una riduzione della quota di un terzo su istanza di parte. Tuttavia, l'equiparazione alla misura statale, la contestuale invocazione dell'*aequitas* canonica e la recezione della pronuncia del giudice italiano relativa alla fattispecie in questione, denotano la possibilità di utilizzare l'orizzonte valoriale del diritto canonico come strumento di traduzione/transazione tra ordinamento statale e

³⁹ I passaggi tra le greche si riferiscono a excerpta dalla sentenza del Tribunale S.C.V. nel procedimento penale Prot. n. 71/2015.

⁴⁰ CARMELA VENTRELLA, *La Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano. Pluralità di funzioni e vocazione interordinamentale*, cit., p. 61.

ordinamento S.C.V. e la *relatività assiologica* dei profili formali della distinzione tra le sfere di sovranità e autonomia di ciascuno dei due.

Un ulteriore caso, dotato di notevoli risvolti teorici, concerne la detenzione di materiale 'pedopornografico' di cui all' art. 4 lett. d) legge n. VIII⁴¹. L'espressione 'con qualsiasi mezzo', riferita alle rappresentazioni di minori a scopo sessuale, è stata interpretata dai giudici vaticani come intrinsecamente diretta a includere anche gli 'articoli' di pedopornografia virtuale, e specificamente cartoni o filmati animati diretti a raffigurare scene di abuso sessuale nei confronti di minori⁴². Nello stabilire questa equiparazione il legislatore e poi i giudici vaticani sembrano dimostrare di saper stare al passo con i tempi, affrontando tematiche che alcune legislazioni statali faticano ancora a ricondurre alle tradizionali forme di reato, per presunte ragioni garantistiche ancorate a presupposti di 'materialità' e 'fattualità'⁴³ dell'azione criminosa. Considerare materiale pedopornografico anche cartoni animati sembrerebbe violare l'idea cardine dell'epistemologia della secolarizzazione in ambito giuridico: l'*esteriorità* del diritto, e cioè l'idea stessa che la legge non possa avere a oggetto se non la sfera 'esteriore' della condotta umana e mai il foro interno o la sfera dell'immaginazione. I cartoni sono simulazioni della realtà. Quasi evocando in chiave paradossale le critiche platoniche all'arte pittorica connesse al noto *mito della caverna*, potrebbe dirsi che essi sono rappresentazioni di rappresentazioni immaginarie. Non c'è nessun essere umano reale ritratto da quei cartoni, né atti materiali che precedono direttamente la loro realizzazione e che servano da 'modello'. Eppure, la risposta delle autorità vaticane, considerate nel loro complesso, sembra cogliere in anticipo il fenomeno della continuità tra spazio virtuale e spazio materiale – una continuità di tipo squisitamente semiotico – che si va affermando come fenomeno idiomatico e caratteristico dell'esperienza umana contemporanea. Eppure, io parlerei solo in modo indiretto di 'lungimiranza'. Questo perché l'asse dell'ermeneutica vaticana – per dir così – non riguarda nel caso specifico tanto la configurazione normativa e formale della condotta, quanto piuttosto i presupposti culturali della lettura del mondo dei fatti – e quindi il luogo di confluenza tra dimensione assiologica e dimensione fattuale, tra essere e dover-essere – propri della tradizione cristiana. A tal proposito, anche un minimo sforzo interpretativo-genealogico

⁴¹ Per il testo dell'art. 4 cfr. CARMELA VENTRELLA, *La Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano. Pluralità di funzioni e vocazione interordinamentale*, cit., p. 118, nota 729.

⁴² CARMELA VENTRELLA, *La Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano. Pluralità di funzioni e vocazione interordinamentale*, cit., p. 118.

⁴³ L'introduzione degli art. 600ter e 600quater nel codice penale italiano è stata piuttosto travagliata e ha sollevato non pochi dibattiti tra gli studiosi.

indurrebbe agevolmente la rievocazione di un passo piuttosto noto del Vangelo secondo Matteo:

Matteo 5,27-28

27 Avete inteso che fu detto: Non commettere adulterio; 28 ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore (versione italiana: C.E.I.).

Immaginazione e realtà empirica appaiono, nella prospettiva evangelica e teologico morale, assai più continue di quanto non sia divenuto legittimo assumere nella prospettiva propria dell'epistemologia della secolarizzazione. Ora, in una prospettiva liberale, considerare la configurabilità della colpa per un atto di immaginazione rappresenta il 'prototipo' di ciò che il diritto dello stato secolarizzato 'non può fare' in nome della libertà del soggetto umano. Il diritto secolare – come dicevo – è legittimato a imputare effetti giuridici soltanto per i comportamenti esteriori. Il problema, tuttavia, sta proprio nel configurare i limiti dell'esteriorità. Esiste un'esteriorità senza intenzione, senza rappresentazione interiore, che sia configurabile in sé come presupposto di responsabilità giuridica? È proprio su questo crinale problematico che il dualismo esterno/interno rivela quanto di soggettivo e culturale sia pre-incapsulato nella dimensione dell'esteriorità ipostatizzata dal pensiero secolare moderno. Se le immagini dei cartoni evocano soltanto ulteriori atti d'immaginazione, di per sé non rilevanti per il diritto, perché la detenzione di materiale pedopornografico simbolico-virtuale dovrebbe essere incriminabile? Il commercio di materiale online, suscettibile di visione in 3D, che abbia a oggetto atti di abuso sessuale nei confronti di 'minori immaginari', è oggi soggetto a valutazione penale da parte della legislazione statale italiana solo con riferimento al previo utilizzo di minori 'reali' come fonte delle rappresentazioni. In tal senso – non può essere taciuto – l'art. 600ter del codice penale non differisce dalla normativa dello S.C.V.

Art. 600ter codice penale italiano

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali

Considerazioni simili possono farsi per l'art. 600quater cod. pen. it. Eppure, il giudice vaticano ha identificato nello spettro semantico dell'espressione della coppia oppositiva 'reali o simulate' qualcosa di differente da ciò che il giudice statale potrebbe agevolmente – e, a oggi, legittimamente – ravvisarvi. Nella

legislazione penale italiana la detenzione di materiale pedopornografico di tipo simbolico-rappresentativo, intesa come presupposto ed evidenza dell'attività di un fruitore finale, è sanzionata in quanto attività successiva che, in qualche modo, fa da motore all'atto dello sfruttamento (preventivo) del minore 'in carne e ossa'. Con riguardo alla raffigurazione di cartoni particolarmente realistici potrebbero porsi problemi di legittimazione della responsabilità penale avuto riguardo al bene tutelato. Ciò nondimeno, a leggere, ad esempio, i testi delle sentenze Cassazione penale sez. III, 11/01/2017, n.20891 e Cassazione penale sez. III, 02/04/2019, n.41590, nonostante il requisito del pregresso sfruttamento del minore sia espresso con nitidezza, la configurazione del materiale 'incriminato' a sollecitare l'istinto sessuale del fruitore finale e, quindi, il pericolo dell'assunzione da parte di questi di comportamenti materiali analoghi a quelli rappresentati sembra tradire una preoccupazione pervasiva ancorché (maldestramente) dissimulata dal discorso liberale-positivista. In effetti, il reato di cui agli artt. 600ter e 600quater – secondo la Cassazione – non concerne soltanto il procacciamento ma anche la semplice detenzione, persino casuale, del suddetto materiale. La connessione con l'avvenuto sfruttamento appare in questi casi molto remota e ciò che si intende colpire sembra piuttosto la formazione di un costume sociale complessivo concernente la percezione della relazione tra 'attività sessuali e minori'. Ricondurre all'intenzione del fruitore finale lo sfruttamento in termini fisiologico-personali operato da chi realizza il materiale assunto come oggetto dell'incriminazione appare, francamente, poco congruente con l'idea di un 'diritto penale del fatto' che debba coincidere in modo esclusivo e tassativo la condotta concreta, esteriore, diretta a realizzare la lesione del bene protetto. Come per gli *hate speech* o per i reati a *motivazione culturale* (e religiosa: va aggiunto) la configurazione del 'fatto' lesivo come presupposto per una qualificazione specifica e autonoma del reato, rispetto a comportamenti analoghi e relative fattispecie d'imputazione, è indissociabile dall'elemento psicologico, interiore, intenzionale e motivazionale.

Difficile dire, davvero, se gli altissimi livelli di 'verismo' raggiunti dalla realtà virtuale non possano avere effetti criminogeni analoghi a quelli dell'esposizione di organi sessuali di soggetti in carne e ossa, magari resi non identificabili. Nella lettura del giudice vaticano c'è indubbiamente una sollecitudine specifica per la dimensione morale, intima, connessa alla salvezza dell'anima del reo. Tuttavia, è indubbio che la configurazione di una responsabilità penale nella prospettiva dello S.C.V., e non soltanto da una prospettiva canonistica o meramente morale, abbia a oggetto una preoccupazione eminente di tipo socio-comunicativo e orientata alla deterrenza. La pericolosità sociale del comportamento tenuto dal soggetto detentore di cartoni animati tridimensionali è insomma per la Chiesa e la visione etico-sociale cattolica un dato che si salda al fatto

della detenzione e lo qualifica come tale ai fini penalistici. In altre parole, è la pratica sociale dell'identificazione del corpo dei minori come oggetto di sfruttamento/abuso sessuale da parte degli adulti a costituire per lo S.C.V. un evento e al tempo stesso una causa (in termini di pericolosità sociale della condotta) della lesione dell'immagine e, potenzialmente, dello stesso corpo dei minori. Prima ancora che la previsione normativa – in termini positivistico-formalistici potrebbe dirsi: *il diritto che autoreferenzialmente produce il proprio fatto* – è l'insieme degli schemi cognitivo-culturali che inducono le autorità dello S.C.V. a vedere nella situazione oggetto di giudizio un altro 'fatto', anche dal punto di vista empirico, rispetto a quello che si 'materializza' di fronte allo sguardo del giudice secolare italiano. Del resto – il che conferma ancora una volta la rilevanza per la riflessione teorica della ricerca offerta da Ventrella – la norma penale vaticana è, come facevo osservare, sostanzialmente identica dal punto di vista lessicale a quella parallela vigente nello stato italiano. Che l'ammoneimento evangelico possa aver esercitato una (ancorché implicita e irriflessa) influenza ermeneutica sui giudici vaticani avrei difficoltà a porlo in dubbio. Nonostante la formulazione del passo di Mt. 5, 27-28, con il suo riferimento al 'cuore' come luogo di commissione del reato, evochi in modo *decisamente intenso* le scansioni dualistiche poi fatte proprie dall'epistemologia della secolarizzazione, a mio parere essa genera tuttavia qualcosa di più profondo. Più precisamente, essa ha indotto la disposizione cognitiva dei giudici vaticani a costruire un 'mondo di fatti alternativi' rispetto a quello presupposto dalle interpretazioni statali dei medesimi enunciati normativi. In altre parole, è la parte 'frastica' o 'descrittiva' della norma vaticana a distaccarsi da quella restituita dall'interpretazione secolare, non quella 'neustica' o 'deontica'.

Resta da chiedersi, ripeto, se i due mondi fattuali siano davvero del tutto incompatibili; e se, viceversa, sia possibile e necessario operare una traduzione che sia anche trasferimento e sovrapposizione di circuiti d'esperienza in grado di rispondere alle correlazioni e alle interdipendenze che, nonostante le legittime differenze, legano l'ordinamento dello S.C.V. e quello dello Stato italiano; e, prima ancora, i due rispettivi circuiti sociali. In proposito, si può osservare come, ad esempio, con riguardo alla 'ontologizzazione' di entità immateriali, il pensiero teologico si sia dimostrato tradizionalmente più proclive rispetto a quello razionale-secolare a considerarle centro di imputazione di effetti giuridici. Basterebbe qui rammentare il lungo excursus in materia di personalità giuridica *reale* della Chiesa come entità soprannaturale o dell'individuo umano opposto alla personalità *ficta* dei c.d. enti morali in ordine alla soggettività giuridica dell'anima destinataria delle disposizioni in suo favore – giusto per fare due esempi. In entrambi i casi, il pensiero teologico-giuridico ha anticipato paradigmaticamente problemi che l'esperienza sociale ha successivamente posto

all'immaginazione giuridica secolare. Il tema della personalità giuridica dello Stato e le sue declinazioni organicistiche hanno a lungo popolato i percorsi della riflessione gius-politica. In modo analogo, oggi, si pone il problema della personalità giuridica di entità quasi-individuali e quasi-immateriali, come gli *avatar* virtuali in grado di inglobare aspetti semio-comunicativi di persone defunte immagazzinati nella memoria della rete: un problema che, per molti versi, rievoca appunto quello della configurabilità e del rilievo civilistico dell'anima come soggetto beneficiario di atti di disposizione economica (art. 629 c.c.)⁴⁴. Non è da escludere, quindi, che la posizione della giurisprudenza vaticana riguardo al materiale pedopornografico virtuale possa divenire domani oggetto di comparazione e di ispirazione per le normative statali poste di fronte al problema di frenare il dilagare della diffusione di rappresentazioni 'iperrealistiche' in grado di generare effetti psico-sociali dirompenti e difficilmente controllabili. In altre parole, non è detto che le preoccupazioni 'immateriali ed educative' dei giudici vaticani – almeno se osservate dal punto di vista dei giuristi secolari – non possano in un futuro nient'affatto lontano indurre *l'immaginazione razionale* sottesa al diritto statale a 'leggere' nell'esperienza 'fatti analoghi' a quelli configurati dalle pronunce degli organi S.C.V. Un'eventualità che potrebbe realizzarsi tramite la rimodulazione interpretativa dell'articolo 600ter del codice penale o tramite un intervento legislativo o del giudice costituzionale.

5. Extraterritorialità e ultraterritorialità del diritto S.C.V. Un caso paradigmatico per la riconfigurazione critica dei rapporti tra ordinamenti secolari e ordinamenti religiosi.

Le considerazioni appena svolte con riferimento alla possibile co-impollinazione tra diritto S.C.V. e diritto statale trova un interessante terreno di verifica e di possibili proiezioni teoriche con riguardo alle peculiarità del fenomeno dell'extraterritorialità e alle sue manifestazioni nell'ambito dei rapporti tra Santa Sede, S.C.V. e Stato italiano. Non ripercorrerò qui il tracciato normativo che a partire dai Patti lateranensi ha attribuito a Santa Sede e S.C.V. specifiche proiezioni extra-territoriali e, avuto riguardo al diritto S.C.V. e al diritto canonico, efficacia *ultraterritoriale* (da intendersi in senso lato poiché il termine 'ultraterritoriale' può riferirsi solo in senso vagamente analogico all'ordina-

⁴⁴ Su questi profili, segnalo due pionieristici contributi: rispettivamente MELISA LIANA VAZQUEZ, *Secularism, religions and law. A legal-cultural inquiry*, Torri del Vento, Palermo, 2019 e ANTONIO FUCCILLO, *La vita eterna digitale (digital afterlife) tra diritto civile e ordinamenti religiosi*, in *Calumet, Rivista telematica*, 1, 2021, p. 100 ss.

mento canonico, dovendo essere assimilato alla sua sfera di competenza *ratione materiae*). Al proposito, soprattutto per quanto rileva ai fini dell'analisi della giurisprudenza S.C.V., rinvio alle sintetiche ma esaustive indicazioni fornite da Ventrella⁴⁵. Quel che mi preme sottolineare concerne l'applicabilità del diritto S.C.V. ai rapporti giuridici radicati nelle *enclaves* di extra-territorialità per il tramite della sua canonizzazione. Nello specifico il fenomeno della canonizzazione della normativa S.C.V. e della sua applicazione ultra-territoriale è veicolato anche dalla qualifica di soggetti agenti nella sfera delle attività diplomatiche, quindi internazionali, di coloro che operano all'interno di tali *enclaves*. In questo senso, fa gioco l'autoqualificazione dei Patti lateranensi alla stregua di norme pattizie internazionali e il riconoscimento della personalità giuridica di diritto internazionale alla S. Sede. Ciò nondimeno, il carattere internazionalistico non esaurisce, né fornisce una giustificazione esaustiva delle ragioni soggiacenti alle concrete proiezioni ultraterritoriali del diritto S.C.V. e connesse al suo intrecciarsi con il diritto canonico e con il rilievo idiomatico riconosciuto al perseguimento della missione salvifica della Chiesa, nonché all'inerente carattere universale di essa. L'ultraterritorialità appare, nelle sue concrete manifestazioni normative, come un mezzo funzionale non soltanto alle esigenze di rappresentanza nell'ambito extra-territoriale degli interessi degli stati (secolari) coestensivi con il loro spazio territoriale e a esso circoscritti. Nelle ipotesi analizzate da Ventrella, viceversa, l'applicabilità ultraterritoriale delle normative S.C.V. si giustifica anche in ragione della finalizzazione di esse ad assicurare che l'ordinamento canonico e la missione della Chiesa, come soggetto universale, possano fruire del riconoscimento derivante dalla previsione costituzionale della libertà religiosa (art. 19) e della distinzione tra gli ordini (art. 7). I profili formali-territoriali e quelli assiologico-costituzionali – ma facenti capo anche alle Dichiarazioni internazionali e sovranazionali sulla tutela dei diritti umani – appaiono qui profondamente intrecciati. Come a dire che la dimensione assiologico-immateriale del diritto e la sua pertinenza rispetto ai circuiti della produzione del significato si sovrappone a quella geo-politica e fisica connessa alla territorialità degli ordinamenti statali. La non coincidenza tra diritto e ordinamento, testimoniata *da* e reificatasi *nell'*applicazione della legislazione S.C.V. per via della sua canonizzazione, rappresenta, per altro ver-

⁴⁵ CARMELA VENTRELLA, *La Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano. Pluralità di funzioni e vocazione interordinamentale*, cit., p. 120 ss. Cfr. anche le interessanti considerazioni prospettate sul tema dell'extraterritorialità da RAFFAELE COPPOLA, *Territorialità e personalità nel diritto interconfessionale. Relazione all'XI congresso internazionale di diritto canonico e XV congresso internazionale della Società del diritto delle Chiese orientali*, in PETER ERDŐ, PETER SZABÓ (a cura di), *Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico*, Szent István Társulat, Budapest, 2002, p. 255 ss.

so, il caso di specie di un fenomeno ormai pervasivo dell'esperienza giuridica planetaria e che, come tale, ha ormai radicalmente intaccato l'effettività della tradizionale triplice connessione tra popolo, sovranità e territorio, così come i connessi requisiti di esclusività e completezza intesi quali tratti denotativi del binomio (un tempo considerato esclusivo) tra diritto e ordinamento statale. Anche in questo, l'esperienza dello S.C.V. si dimostra straordinariamente rilevante, quasi come un esperimento-limite, al fine di testare la tenuta e i problemi, sovente dissimulati, connessi alla teorica complessiva dell'esperienza giuridica moderna e alle sue categorie portanti.

La specifica fenomenica normativo/giurisprudenziale che Ventrella mette molto efficacemente a fuoco concerne l'estensione *ex lege* della giurisdizione penale degli organi S.C.V. anche a soggetti non appartenenti a esso in quanto destinatari della legislazione canonica in ragione della loro qualifica – di natura teleologico-funzionale – come pubblici ufficiali dello stesso S.C.V. In tal senso, Ventrella riproduce l'estratto di una dichiarazione resa dal promotore di giustizia del Tribunale S.C.V., secondo cui l'autorità giudiziaria S.C.V. "da organo di giustizia statale si trasforma in autorità giurisdizionale ultrastatale"⁴⁶.

Ciò che colpisce di più nella dinamica inter-normativa ora considerata è la funzione di mediazione/traduzione (anche spaziale) svolta dal diritto canonico, che in un sol colpo – per dir così – contraddice e relativizza due pilastri del diritto moderno: a) la pertinenza delle norme religiose, e della religione in generale, al foro interno o alla sfera privata; b) il radicamento territoriale del diritto statale e il connesso principio di esclusività. Quanto adesso osservato riconduce il discorso, dunque, al rapporto tra S.C.V. e secolarizzazione consentendo di cogliere la simmetria tra il fenomeno dell'ultraterritorialità adesso analizzato e la connessione teologico-ermeneutica tra diritto S.C.V. e diritto canonico. Questa connessione – come già osservato – dimostra concretamente la scarsa tenuta della traduzione del dualismo cristiano operata dalla logica secolare, e cioè la riproduzione della scansione teologico-giuridica foro esterno/foro interno nei rapporti tra sfera del diritto statale e sfera della religione sotto l'egida della tutela della libertà individuale e, in modo preminente, della libertà religiosa. Ancorché possa asserirsi che lo S.C.V. sia uno stato teocraticamente fondato e non una democrazia, resta il fatto che in esso i rapporti inter-soggettivi sono regolati per la gran parte dalle leggi dello stato italiano. Sotto il profilo materiale, dunque, la sfera affidata agli aspetti organizzativo-monda-

⁴⁶ Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019, Città del Vaticano, 16 febbraio 2019, p. 6. Cfr. CARMELA VENTRELLA, *La Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano. Pluralità di funzioni e vocazione interordinamentale*, cit., p. 106, spec. nota 39.

ni sembra smarcarsi, nonostante tutto, da un rigido paradigma teocraticamente orientato. Viceversa, la dimensione canonistica e teologico-morale incide, e non può non incidere, interpretativamente sugli stessi ambiti di competenza affidati dallo S.C.V. alla normativa di derivazione secolare. La questione di enorme portata che tutto ciò fa sorgere concerne l'esistenza di un disallineamento tra dimensione giuspolitica e dimensione antropologico-culturale del dualismo diritto/religione. Si osservi, a tal riguardo, che la mediazione del diritto canonico nell'applicazione ultraterritoriale delle norme S.C.V. è inevitabilmente connessa, come già osservato, alla libertà religiosa e al riconoscimento che lo stato italiano riserva alle proiezioni istituzionali di essa. Eppure, si tratta di normative assimilabili, nei contenuti, a quelle dello stato italiano, quindi concernenti il foro esterno. Vien da chiedersi: dov'è finito il dualismo secolare e la sua rigidità ontologica (...e ideologica)? Ma c'è di più. Se l'asse di legittimazione ultraterritoriale delle norme S.C.V., nella prospettiva dello Stato, è (anche) la libertà religiosa, ciò significa che lo stesso schema ha ragione di riproporsi, e di essere riconosciuto come tale, all'interno della società secolare-statale con riguardo ai soggetti credenti, di qualsiasi religione essi siano, e all'efficacia ultra-territoriale o ultra-ordinamentale delle norme dei diritti religiosi di riferimento anche in ambiti che poco hanno a che fare con le tradizionali scansioni interno/esterno. Tuttavia, ciò segnala che la dimensione religiosa, colta nelle complessità delle sue proiezioni antropologiche, fatica a essere contenuta entro gli schemi propri dell'immaginario secolare moderno.

Per comprendere la ragione delle incoerenze che l'esperienza della giurisprudenza S.C.V. pone icasticamente in luce non si può fare a meno di confrontarsi *con* e di acquisire consapevolezza delle finzioni che stanno alla base della presunta completezza della secolarizzazione moderna, soprattutto sul versante giuridico⁴⁷. A dispetto del tralatizio rinvio alla neutralità della legislazione statale rispetto alle diverse soggettività religiose, bisogna prendere coscienza politica e teorica che la riduzione della religione alla sfera interna e privata, oltre la muraglia protettiva/limitativa della libertà, se affermata in astratto, reca con sé una sorta di *sovrimpegno* cognitivo. Questo *sovrimpegno* ha a che fare con la relatività culturale della secolarizzazione del diritto moderno e con il suo permamente galleggiare, anche ai fini della propria effettività, su una ciclopica quantità di referenti etici corrispondenti agli schemi della teologia-morale medievale dissi-

⁴⁷ Tra i lavori che ho dedicato all'argomento, rinvio per brevità a MARIO RICCA, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Torri del Vento, Palermo, 2013; ID., *Otherness, elsewhere, and the 'Ecology' of law's implications: The semiotic oceans surrounding legal signification and its discriminatory exteriority/objectivity*", cit. Di recente, cfr. anche MELISA LIANA VAZQUEZ, *Secularism, religions and law. A legal-cultural inquiry*, cit.

mulati all'interno di una razionalità situata nella tradizione culturale dell'occidente cristiano. In altre parole, l'asserzione 'il diritto statale è secolarizzato' si basa su elementi contestuali, di carattere culturale, dati per impliciti e, quindi, sottratti a valutazione critica. A ben guardare, molti dei gangli concettuali del diritto civile, penale, amministrativo degli stati secolari occidentali – e, per molti versi, anche di quelli ex-coloniali – riproducono paradigmi di condotta che mostrano una genealogia assiologica indissociabile dalla teologia morale cristiana. Del resto, è esattamente questa circostanza che genera enormi problemi di compatibilità tra il diritto formale di derivazione coloniale e le basi sociali di molti paesi ex-coloniali, non di rado favorendo l'emergere di fondamentalismi a base religioso-culturale. Se in occidente il mito della secolarizzazione ha potuto evitare di fare naufragio sugli scogli del carattere incompleto e difettivo della scansione pubblico/privato, foro esterno/foro interno, applicata ai rapporti tra religione e diritto, ciò è potuto accadere grazie alla circostanza che la religione, nella sua dimensione antropologico-culturale, è rimasta incapsulata nelle forme giuridiche mutate dal passato e rivestite di nitore razionalistico-mondano (Grotius). Controprova di questa 'permanenza culturale' è il riemergere costante di conflitti e dispute allorché alcuni aspetti di fondo della concettualità di matrice teologico-morale cristiana implicitamente diluiti nel linguaggio giuridico secolare vanno incontro alla possibilità di alterazione. È il caso dell'ingegneria genetica, della personalità giuridica di entità diverse dall'essere umano come androidi, computer ecc., dell'aborto, della filiazione, della gestione del finevita, dell'etica medica in generale, del matrimonio, dei rapporti di genere, della concezione della responsabilità/colpevolezza, della concettualizzazione delle attività solidali senza fine di lucro, e così via.

Il carattere implicito degli elementi teologico-morali permanenti nel lessico giuridico secolare/statale concorre tuttavia a strutturare costitutivamente anche l'universo dell'oggettività, della fattualità e della sua presunta neutralità con la quale la libertà deve fare i conti. La scansione sfera esterna/sfera interna, sfera pubblica/sfera privata, reca con sé una cartografia semantica che nel tutelare la libertà definisce in modo culturalmente aprioristico, e spesso apodittico, cosa la stessa libertà può 'chiedere' di sottoporre a critica, a un processo di relativizzazione pluralistica e, quindi, a rinegoziazione. Come si è visto, ciò che è, ingloba sempre nelle categorizzazioni che lo definiscono un elemento assiologico, quindi attinente alla sfera soggettiva, interna. Se e in quanto questo elemento rimane culturalmente occultato, esso fruisce di una sorta di iper-erogazione di legittimità che sostanzialmente lo immunizza da ogni possibile critica. Il *fatto* non si discute una volta che si provi che è avvenuto. A farne le spese è, paradossalmente, proprio quella libertà in nome della quale il dualismo secolare tra religione e diritto, fede e ragione, Chiesa e Stato

ecc., ha costruito parte della propria legittimazione. Del resto, è questa l'altra faccia della trasformazione della libertà in un diritto, predefinito nei contenuti. Un passaggio apparentemente garantistico ma che – com'è proprio della logica liberale diffusa nei paesi di common law – limita la libertà alla decisione *se* fare o non fare ciò che è stato riconosciuto e già predefinito ma non implica anche la possibilità di rielaborare il *come*. Di qui, la tendenziale distinzione concettuale rinvenibile nella giurisprudenza di molti paesi d'ispirazione liberale (ad es. Inghilterra e Stati Uniti) – ma concettualmente ed esplicitamente rinnegata dall'art. 3 della Costituzione italiana⁴⁸ – tra tutela della libertà e protezione giuridica dalla disuguaglianza e dalla discriminazione. La diversità dei 'fatti' generata dall'adozione di una prospettiva culturale differente – come verificatosi in alcuni dei casi sopra analizzati in base alle proiezioni cognitive della prospettiva cattolica – sono viceversa un sintomo del pluralismo cognitivo paradossalmente interdetto dall'epistemologia della secolarizzazione, dalla distinzione tra foro esterno e foro interno e, quindi, dalla retorica della tutela della libertà. L'apertura alla rinegoziazione del 'mondo oggettivo' che deriverebbe da una rilettura in chiave antropologica della religione e delle sue proiezioni civili attraverso il *medium* della libertà costituisce un presupposto indispensabile al fine di porre rimedio alla asimmetria di potere prodotta dall'incompletezza della secolarizzazione giuridica e dalle sue *finzioni epistemologiche*. La *continuità* tra sfera secolare e sfera teologico-morale, tra diritto S.C.V. e diritto canonico, tra *infra-territorialità/sovranità* e *ultraterritorialità/rilevanza ultraordinamentale della libertà*, funzionano come una sorta di specchio deformante rispetto la pittorica finzionistica della secolarizzazione e alla sua retorica. E, come in molte immagini deformate, le c.d. anamorfosi, quella continuità finisce per mostrare il carattere strutturale soggiacente alla attestata profilatura morfologica dei *fatti*, denunciandone l'artificialità, il mero apparire e la necessità di integrarne il significato e le implicazioni pragmatiche in modo pluralisticamente aperto e rinnovato.

La polarizzazione antagonistica del dibattito italiano – giusto per riferirsi all'esperienza nostrana – tra sfera secolare e sfera religiosa cattolica su alcuni temi dotati di rilievo teologico-morale costituisce l'altra faccia della medaglia del silenzio al quale sono condannate le voci culturali, radicate in differenti tradizioni religiose, pure presenti nel nostro paese – così come in molti altri contesti giuridico-culturali occidentali. Il binomio secolarizzazione/libertà, anziché agevolarle, finisce paradossalmente per inibirne le possibilità di manifestazione e di partecipazione alla costruzione del lessico dell'oggettività,

⁴⁸ '...limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini...': un inciso drammaticamente disatteso e tradito dalla conversine in senso neo-liberista della legislazione italiana più recente.

dei fatti, sul quale poi calibrare le possibilità di differenziazione assiologica e il loro equitativo combinarsi. Sotto questo aspetto, davvero, l'analisi dell'esperienza dello S.C.V. e della sua giurisdizione condotta da Ventrella si pone come ala critica di straordinaria rilevanza nella comprensione dei problemi che caratterizzano l'esperienza democratica e costituzionale contemporanea nell'affrontare le sfide della convivenza interculturale.

6. Conclusioni. L'evanescente presupposto della post-secolarizzazione e il futuro delle relazioni diritto laico/diritto religioso nello specchio dell'interordinamentale S.C.V.

Per concludere, vorrei ribadire come il manifestarsi delle sovrapposizioni e delle relative incongruenze inter-categoriali di derivazione inter-ordinamentale non solo fanno dello S.C.V. una sorta di caso paradigmatico per testare la tenuta della secolarizzazione, così come la sua incompletezza⁴⁹, ma anche per saggiarne la difettività con riguardo alla situazione simmetricamente inversa relativa agli stati secolari e ai loro rapporti con la sfera religiosa. L'esperienza stessa dello S.C.V. e, direi, la circostanza che 'essa si dia' come fenomeno storico-sociale mostra la non difendibilità dell'identificazione della religione con la sola dimensione 'confessionale', così come disegnata dalla logica dualistica e, paradossalmente, difettivamente libertaria coestensiva all'epistemologia della secolarizzazione (occidentale). In questo senso, la proposta di ricerca di Ventrella, proprio per la sua esplicita focalizzazione sul momento 'inter-ordinamentale' dimostra una rilevanza teorica del massimo rilievo, come tale suscettibile di una lunga serie di approfondimenti su molteplici fronti d'indagine. Simbolo in un certo senso 'soccombente' (quasi un residuo) della secolarizzazione moderna – da intendersi in tutte le sue accezioni – l'esperienza giuridica dello S.C.V., filtrata e riflessa attraverso la sua attività giurisprudenziale in cui si specchia come diritto vivente, sembra incorporarne, per molti versi, gli aspetti di disfunzionalità e incompletezza o, quantomeno, mostrare la relativizzazione fattuale di alcuni dei suoi pilastri sia cognitivo-culturali, sia giuspolitici. In proposito, potrebbe giungersi a intravedere nell'incompletezza della secolarizzazione il presupposto evanescente, se non pure inconsistente, del presunto fenomeno della post-secolarizzazione e degli 'psico-drammi teorici' scaturiti dalla iterata, talora compulsiva, denuncia del suo dilagante manifestarsi.

Un'osservazione su tutte: si consideri quanto l'inclusione di fonti del di-

⁴⁹ Cfr. *supra*.

ritto statale italiano nell'ordinamento S.C.V. – come tale orientato funzionalmente al diritto canonico assunto come prima fonte normativa e primo criterio di riferimento interpretativo delle sue norme – indichi circa le possibilità di traduzione/trapianto tra ordinamenti giuridici laici e ordinamenti giuridici religiosamente orientati. Com'è possibile che ciò accada se è da postularsi – in nome del dualismo secolare – che esista una frattura culturale tra sfera religiosa e sfera laica? Come possono discipline civilistiche, penalistiche e amministrativistiche, che poco hanno a che fare con la dimensione strettamente confessionale-sacramentale, essere trapiantate all'interno di uno stato ad ispirazione religiosa e – in virtù delle connessioni con la Chiesa universale – teocratica? Tutto ciò non dipende forse dalla circostanza che religione e confessione non coincidono? Che la dimensione antropologico-culturale propria dell'esperienza religiosa è assai più ampia di quella 'interna'/privata così come compartimentalizzata dalla retorica della secolarizzazione? E se è così, non si dovrebbe riconsiderare la portata della secolarizzazione, considerando il presunto dualismo culturale tra sfera laica e sfera religiosa un dualismo soprattutto politico-istituzionale, che non è riuscito a incidere sui gangli di fondo della cultura occidentale, soprattutto in ambito giuridico? Certo, la connessione ermeneutico/funzionale del diritto vaticano con il diritto canonico conferisce un taglio religioso/teologico-morale alle normative statali (civilistiche, penalistiche e amministrativistiche) trapiantate. Concentrarsi su questo aspetto equivale però a costruire una metonimia fallace, che prende una parte per il tutto ma nascondendo o dissimulando la gran parte del tutto: e cioè che le normative applicate nello S.C.V. sono in grande misura quelle proprie di uno stato secolare. A fronte dell'esperienza concreta dello S.C.V. e, soprattutto delle dinamiche interpretative che accompagnano l'esercizio della sua giurisdizione, il criterio della traducibilità all'interno degli schemi della 'razionalità laica' quale limite alla rilevanza inter-ordinamentale della libertà religiosa e degli ordinamenti d'ispirazione religiosa appare quantomeno asfittico. Le proposte elaborate in tal senso – giusto per fare alcuni nomi – da Rawls, Habermas o Laborde⁵⁰ hanno dato la stura a un'enorme massa di studi spesso del tutto ignari delle effettive e possibili connessioni storiche, antropologiche e culturali tra ordinamenti religiosi e ordinamenti secolari. Le stesse connessioni la cui esistenza sul fondo dell'agire politico e sociale quotidiano rendono possibile l'esperienza 'micro' e, simultaneamente, di enorme rilievo teorico e politico-culturale dello S.C.V. e della sua dimensione giuridica. La profondità

⁵⁰ Cfr. JOHN RAWLS, *Political Liberalism*, Columbia University Press, New York, 1993; JÜRGEN HABERMAS, *Religion in Public Sphere*, in *European Journal of Philosophy*, 1, 2006, p. 1 ss.; CÉCILE LABORDE, *Liberalism's Religion*, Harvard University Press, Cambridge (MA), 2017.

antropologica dell'esperienza religiosa, la ricchezza dei suoi universi di discorso e la straordinaria impronta lasciata da essi all'interno dei lessici sociali e giuridici secolari esigono un approfondimento dei processi di traduzione che vada ben al di là della compatibilità morfologico-formale o calibrata in base a criteri di razionalità procedurale inevitabilmente basati su presupposti sostantivi assunti tanto normativamente (in senso filosofico-morale ed epistemologico) quanto in modo culturalmente apodittico – e questo anche nelle versioni c.d. ricorsive dell'approccio giustificazionista all'etica pubblica⁵¹. In tal senso, ancora una volta di straordinario rilievo storico-empirico appare la recente svolta impressa all'esperienza giuridica dello S.C.V. dalle riforme di Papa Francesco in ordine all'uso della ragionevolezza in vista della tutela dei diritti – anche con riferimento alla canonizzazione della legislazione vaticana – e all'applicazione fluida della clausola dell'ordine pubblico⁵². Muovendosi tra le pieghe delle motivazioni delle sentenze – quando le rivendicazioni d'ispirazione positivista non prevalgono – accade di riscontrare *in nuce* o, semplicemente, quasi in modo irriflesso sorgere l'astro della 'terzietà', cioè di una orizzonte di traduzione/metaforizzazione semantico-assiologica dove il sostrato antropologico e culturale dell'esperienza religiosa e di quella laica, anche in virtù del loro rispettivo spessore storico, sembrano trovare convergenza e, al tempo stesso, l'asse per modulare le rispettive differenze in modo equidistante. Scegliere quell'astro come stella polare delle ricerche multidisciplinari sui rapporti tra religione e diritto, tra cognizione religiosa e razionalità secolare, è la possibilità che, appunto, l'insieme dei dati restituiti dalla ricerca di Ventrella può offrire – per chi voglia coglierla – al panorama internazionale della ricerca. Il volume all'origine di questo saggio costituisce, a mio giudizio, una lettura necessaria per chi si occupi dei problemi teorici, politici e giuridici connessi all'interazione tra sfera religiosa e sfera secolare e, simultaneamente, una pressante sollecitazione alla elaborazione di nuove corsie di soluzione per un futuro per molti aspetti *già avvenuto*.

⁵¹ Cfr., ad esempio, RAINER FROST, *The Right to Justification: Element of a Constructionist Theory of Justice*, Columbia University Press, New York, 2011.

⁵² Cfr. CARMELA VENTRELLA, *La Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano. Pluralità di funzioni e vocazione interordinamentale*, cit., pp. 71-72.